

ACCORDO PER LA BILATERALITÀ DEL TURISMO IN EMILIA ROMAGNA

Il giorno ... , presso la sede di Confcommercio – Imprese per l'Italia Emilia Romagna, si sono incontrati:

- FAITA Emilia Romagna, rappresentata da ... ,
- FEDERALBERGHI Emilia Romagna, rappresentata da ... ,
- FIAVET Emilia Romagna, rappresentata da ... ,
- FIPE Emilia Romagna, rappresentata da ... ,

aderenti a Confcommercio – Imprese per l'Italia dell'Emilia Romagna;

con l'assistenza di Confcommercio – Imprese per l'Italia Emilia Romagna, rappresentata da ... ;

- FILCAMS-CGIL Emilia Romagna, rappresentata da ...
- FISASCAT-CISL Emilia Romagna, rappresentata da ...
- UILTuCS Emilia Romagna, rappresentata da ...

Premessa

Le Parti condividono l'obiettivo di valorizzare e rafforzare la funzione del sistema bilaterale, con la finalità dell'allargamento della base associativa dell'Ente stesso, attraverso la qualificazione ed il miglioramento delle prestazioni e dei servizi offerti.

La bilateralità ha come fonte istitutiva i Contratti Collettivi Nazionale di Lavoro dei Settori del turismo; esplica ruoli, compiti e funzioni ad essa attribuiti dalla contrattazione collettiva ai diversi livelli. Si conferma pertanto la distinzione tra i ruoli delle Parti Sociali e gli organismi del sistema bilaterale.

Fermo restando quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e da intese a livello nazionale in materia, nonché dallo Statuto di EBURT, le Parti confermano che l'impostazione per il funzionamento dell'Ente Bilaterale nonché le prestazioni erogabili devono essere oggetto di accordo tra FAITA, Federalberghi, Fiavet, FIPE e Confcommercio Emilia Romagna e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs dell'Emilia Romagna o, nei casi e con le modalità previste, a livello territoriale.

Le Parti condividono che nella gestione organizzativa ed amministrativa dell'Ente Bilaterale siano assicurati obiettivi di efficienza, trasparenza ed economicità affinché le risorse derivanti dalla contribuzione delle imprese, dei lavoratori e delle lavoratrici siano prevalentemente destinate alla prestazione di servizi e sussidi a loro favore.

Parte Prima – Struttura di funzionamento

Per la realizzazione delle finalità indicate in premessa EBURT si è dotato di una struttura organizzativa ed amministrativa a livello centrale per:

- Gestire la banca dati delle Aziende e dei Lavoratori aderenti, in raccordo con l'Ente Bilaterale Nazionale, fruibile anche dai CST per competenza, suddivisa a livello territoriale e settoriale, con evidenza della modalità di versamento (b/b territoriale o nazionale F24);

- Verificare il corretto versamento dei contributi previsti, anche in raccordo con l'Ente Bilaterale nazionale effettuati dalle imprese che operano a mezzo mod. F24 e dalle imprese multilocalizzate che versano all'EBNT presso cui viene accantonata la relativa quota FSR;
- Gestire l'attività amministrativa e contabile.
- Coordinare l'attività di presentazione, disbrigo e liquidazione delle pratiche relative alle prestazioni erogate e con modalità comuni prestabilite a valere per ogni territorio della Regione, al fine di garantire la tempestività delle procedure;
- Curare la promozione delle attività di EBURT, anche in coordinamento con i Centri di Servizio Territoriale;
- Gestire – in termini funzionali ed organizzativi - le specifiche iniziative approvate dal Comitato [Direttivo](#);
- Svolgere la funzione di Segreteria di EBURT

EBURT è attualmente articolato nei seguenti Centri Servizi Territoriali e Settoriali: CST Bologna area metropolitana, CST Cesena, CST Ferrara, CST Forlì, CST Modena, CST Parma, CST Piacenza, CST Ravenna, CST Reggio Emilia, CST Rimini, CST Rimini Alberghi, CST Agenzie di viaggio, CST Campeggi.

Le Parti ritengono che in ogni territorio devono essere garantite, anche attraverso la costituzione di apposite commissioni, l'effettivo svolgimento delle seguenti attività:

- periodiche riunioni del CST (indicativamente a cadenza mensile e comunque almeno trimestrale);
- gestione delle materie assegnate alla bilateralità dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e da accordi regionali e/o territoriali;
- [informazione, divulgazione e supporto dei sistemi bilaterali in materia di previdenza e assistenza sanitaria integrative](#).

Ai Centri di Servizio Territoriali, per lo svolgimento delle attività, è annualmente attribuito uno stanziamento delle risorse per attività e gestione in proporzione alla provenienza territoriale della contribuzione.

Nel ribadire l'impegno al contenimento dei costi di struttura (centrale e territoriale), le Parti stabiliscono quanto segue (Allegato [...](#)):

1. il costo per la struttura centrale e l'attività statutaria degli organismi non dovrà superare il 14% delle "risorse per attività e gestione", cioè della contribuzione complessiva, dedotte la quota dovuta all'EBNT e il previsto accantonamento della quota FSR. In particolare:

- per la partecipazione alle riunioni del Comitato [Direttivo](#), ad ogni componente è riconosciuto un gettone di presenza omnicomprendivo pari all'importo stabilito dal Regolamento di EBURT;
- per la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea, ad ogni componente è riconosciuto un gettone di presenza omnicomprendivo pari all'importo stabilito dal Regolamento di EBURT;

2. Il costo dei CST per la struttura funzionale allo svolgimento dell'attività assegnata, non potrà superare il 14% delle "risorse per attività e gestione", cioè della contribuzione complessiva, dedotte la quota dovuta all'EBNT e il previsto accantonamento della quota FSR. In particolare:

- per la partecipazione alle riunioni del Centro di Servizio Territoriale, ad ogni componente è riconosciuto un gettone di presenza omnicomprensivo pari all'importo stabilito dal Regolamento di EBURT;
- per la partecipazione alle riunioni delle Commissioni istituite presso il Centro di Servizio Territoriale, ad ogni componente è riconosciuto un gettone di presenza omnicomprensivo pari all'importo stabilito dal Regolamento di EBURT;

3. Le riunioni ai vari livelli vanno convocate per tempo, in esse vanno rilevate le presenze, verbalizzati gli argomenti trattati, le decisioni prese e espressamente identificati i costi con relative modalità di assolvimento.

4. Eventuali somme non impiegate nell'anno per sostenere i costi della struttura centrale e i costi per la struttura dei CST rifluiscono nei rispettivi Fondi Attività Ordinaria e possono essere utilizzate esclusivamente per altre attività ordinarie.

Parte Seconda – Prestazioni e servizi ai soci

Le Parti condividono il principio che le prestazioni ed i servizi di EBURT devono rispondere in modo efficace e concreto ai bisogni ed alle esigenze dei soci, secondo criteri di omogeneità sul territorio regionale e tenendo conto delle specificità locali e/o settoriali. A tal fine, le Parti hanno convenuto sulla necessità di adeguare i contenuti dell'Accordo 01.10.2015 e sono pervenute alla stipula di una nuova intesa confermando i seguenti indirizzi:

A. Interventi in materia di "sostegno al reddito" intendendosi per tali l'erogazione di sussidi economici:

- integrativi di prestazioni pubbliche;
- rivolti a soggetti privi dei requisiti per accedere alle prestazioni pubbliche;
- rivolti a soggetti per i quali la vigente legislazione non prevede prestazioni pubbliche

B. Interventi in materia di "welfare": si tratta di contributi economici per migliorare la condizione ovvero per alleviare particolari situazioni relative alla vita dei lavoratori e delle lavoratrici, [per le quali non siano già previste prestazioni derivanti dalla contrattazione collettiva](#).

Le prestazioni di cui punti A. e B. sono finanziate con appositi e distinti stanziamenti accantonati da EBURT in specifico fondo, per un valore complessivo non superiore al 30% delle quote associative incassate annualmente al netto del contributo EBNT.

In sede di Comitato [Direttivo](#) saranno annualmente stabiliti gli importi dei capitoli di spesa A. e B., tenendo conto dell'andamento delle richieste pervenute; le risorse saranno quindi attribuite di anno in anno ad ogni singolo Centro di Servizio Territoriale in misura proporzionale alla contribuzione ivi proveniente. Ogni CST annualmente potrà ripartire all'interno dei capitoli di spesa A. e B. gli stanziamenti per le singole prestazioni.

C. Progetti e/o iniziative specifiche promossi/e dalle Parti sociali costituenti l'Ente, e dalle medesime condivisi, potranno essere finanziati nel limite massimo del 11% delle "risorse per attività e gestione", cioè della contribuzione complessiva, dedotte la quota dovuta all'EBNT e il previsto accantonamento della quota FSR.

[Inoltre, potranno definirsi accordi per la compartecipazione alla spesa di progetti tesi ad ampliare/consolidare la base occupazionale, migliorare le condizioni di lavoro e per](#)

la sicurezza sul lavoro; tali iniziative sono finanziate nell'ambito del "Fondo Regionale Nuove Iniziative" per un valore complessivo pari a ... € annui.

D. Interventi di informazione, divulgazione e supporto dei sistemi bilaterali in materia di previdenza e assistenza sanitaria integrative.

Tutte le prestazioni sono erogate secondo modalità e condizioni stabilite nei Regolamenti (Allegati n. ... , ... , ... e ...) redatti ed approvati dal Comitato **Direttivo**; inoltre il Comitato **Direttivo** delibera in merito alla validazione delle prestazioni richieste dai Centri di Servizio Territoriali.

E' facoltà delle Parti Sociali a livello territoriale, nei limiti delle risorse attribuite al CST proporre alle Parti Sociali regionali ulteriori prestazioni che, in coerenza con l'impostazione qui definita, rispondano a specifiche esigenze locali e/o settoriali.

Con decorrenza dal 01.03.2019 le Parti convengono che le prestazioni di cui al presente accordo siano riconosciute a tutti gli aderenti ad EBURT e in forza nella Regione Emilia Romagna.

Dichiarazione Congiunta

Con riferimento alle imprese multilocalizzate ed alle condizioni di accesso previste per le prestazioni di sostegno al reddito dal Regolamento Ente Bilaterale Nazionale Turismo, le Parti ritengono necessario avviare un confronto a livello nazionale per individuare soluzioni che consentano il riconoscimento delle prestazioni definite nel presente accordo anche ai lavoratori delle predette aziende.

Parte Terza – Formazione

Le Parti considerano la formazione professionale e trasversale **dei lavoratori e delle lavoratrici** un elemento importante per rispondere in modo adeguato alle crescenti esigenze di qualità ed efficienza nelle attività del Turismo, nonché per elevare il livello di competenza complessivo. Particolare attenzione va rivolta ai riflessi sull'occupazione derivanti dall'innovazione tecnologica e dal mutamento del mercato per l'evoluzione della domanda e dell'offerta dei servizi turistici.

Si conferma in tale ottica, il ricorso prioritario alle risorse del Fondo Interprofessionale condividendo con i soggetti presentatori la predisposizione periodica di appositi progetti aziendali, settoriali o territoriali. Al contempo, è necessario attivare iniziative complementari che consentano di rispondere in modo adeguato alle necessità di riqualificazione al fine di conservare le professionalità del settore.

Le Parti ritengono altresì utile realizzare attività seminariali e convegnistiche, rivolte alla partecipazione dei datori di lavoro e dei lavoratori, finalizzate ad accrescere le competenze su tematiche trasversali, relazionali e tecnico professionali.

Il ruolo del territorio è decisivo in questo processo; pertanto, l'individuazione dei fabbisogni, la progettazione **e la realizzazione** dei programmi formativi sono compiti primariamente assegnati ai CST.

L'attività di formazione di cui al presente titolo è finanziata nel limite massimo del 61% delle "risorse per attività e gestione", cioè della contribuzione complessiva, dedotte la

quota dovuta all'EBNT e il previsto accantonamento della quota FSR.

EBURT, con risorse non di competenza dei CST **a valere sul "Fondo Regionale Nuove Iniziative"**, potrà deliberare progetti a valenza regionale per alcune materie e/o specifiche iniziative, anche previa rilevazione e verifica dei fabbisogni formativi.

L'attività di formazione è svolta avvalendosi di enti formativi indicati dalle Parti Sociali costituenti EBURT e muniti di un accreditamento regionale, secondo quanto stabilito in apposito Regolamento (Allegato ...)

Parte Quarta – Salute e Sicurezza sul lavoro

Le Parti considerano la tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro una priorità da perseguire attraverso la formazione dei lavoratori e delle lavoratrici e dei loro rappresentanti, secondo progetti condivisi tra tutte le Parti costituenti l'Ente.

A. Formazione ed informazione dei lavoratori e delle lavoratrici e dei loro rappresentanti, in coerenza con il DLgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e l'Accordo Stato-Regioni secondo progetti condivisi con le OO.SS. e realizzati da Enti formativi **indicati dalle Parti Sociali costituenti EBURT e muniti di un accreditamento regionale, secondo quanto stabilito in apposito Regolamento (Allegato ...)**.

La suddetta formazione è finanziata nell'ambito delle risorse annualmente assegnate ad ogni CST per Attività Ordinaria e sarà programmata e svolta secondo i criteri stabiliti dal Regolamento per la Formazione (Allegato ...). **I progetti di formazione sono elaborati in raccordo con gli Organismi Paritetici Territoriali e finanziabili in misura non superiore al 50% dell'importo complessivo; le imprese corrisponderanno la parte residua di costo agli Enti formativi.**

B. Costituzione degli Organismi Paritetici Territoriali come previsto dal DLgs.81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

In tale contesto, la designazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza a livello territoriale (RLST) costituisce un elemento imprescindibile e qualificante.

Le attività relative alla tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro sono regolate secondo il presente Accordo. (Allegato ...).

Per garantire il funzionamento delle attività degli Organismi Paritetici Territoriali e dei Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza, ogni CST destinerà una quota non superiore al **7%** delle risorse annualmente assegnate per Attività Ordinaria, così come previsto dal presente Accordo. Tali risorse sono da intendersi ad integrazione di quanto già previsto dalle intese sottoscritte a livello locale.

Videosorveglianza

Il ricorso a sistemi di videosorveglianza per salvaguardare, al contempo, il patrimonio aziendale e la sicurezza dei lavoratori è in costante aumento; richiede investimenti da parte aziendale ed approfondita conoscenza delle norme da parte di tutti i soggetti coinvolti. A tal fine, EBURT può svolgere un ruolo attivo con la previsione di contributi a parziale copertura dei costi sostenuti per la pratica di attivazione dell'impianto e per la formazione degli addetti, secondo quanto previsto nel presente Accordo (Allegato 3).

Parte Quinta – Comunicazione

Le Parti condividono l'esigenza di migliorare il livello di conoscenza del ruolo e delle finalità di EBURT, nonché delle prestazioni e delle attività svolte. Ciò è ulteriormente motivato dai contenuti della presente intesa che rappresentano uno sforzo organizzativo ed economico importante atto a rispondere in modo adeguato alle esigenze degli aderenti.

Per questo, il Comitato **Direttivo** elaborerà ed aggiornerà periodicamente uno specifico progetto comunicativo rivolto all'intero territorio regionale, mediante:

- Incontri/seminari divulgativi con i componenti dei Centri di Servizio Territoriale e/o i rappresentanti locali delle Organizzazioni costituenti;
- Incontri seminariali con i consulenti del lavoro;
- Aggiornamento sito web;
- Campagne pubblicitarie;
- Informativa nei luoghi di lavoro, anche abbinando documentazione al cedolino paga dei lavoratori.
- Informativa nelle sedi territoriali e regionali delle organizzazioni sindacali e datoriali

Parte Sesta – Disposizioni finali

Il presente accordo entra in vigore il 01.03.2019.

A fronte di disposizioni legislative o derivanti da intese a livello nazionale inerenti finalità e/o funzionamento dell'Ente Bilaterale, le Parti convengono di incontrarsi tempestivamente per adeguare i contenuti del presente accordo e degli accordi allegati.

FAITA Emilia Romagna

FEDERALBERGHI Emilia Romagna

FIAVET Emilia Romagna

FIPE Emilia Romagna

Confcommercio – Imprese per l'Italia
Emilia Romagna

FILCAMS-CGIL Emilia Romagna

FISASCAT-CISL Emilia Romagna

UILTuCS Bologna ed Emilia Romagna

(Allegato 1)

**ACCORDO REGIONALE PER IL RIORDINO DEL SOSTEGNO AL REDDITO
NEL TURISMO**

Il giorno ... , presso la sede di Confcommercio – Imprese per l'Italia Emilia Romagna, si sono incontrati:

- FAITA Emilia Romagna, rappresentata da ... ,
- FEDERALBERGHI Emilia Romagna, rappresentata da ... ,
- FIAVET Emilia Romagna, rappresentata da ... ,
- FIPE Emilia Romagna, rappresentata da ... ,

con l'assistenza di Confcommercio – Imprese per l'Italia Emilia Romagna, rappresentata da ... ;

- FILCAMS-CGIL Emilia Romagna, rappresentata da ...
- FISASCAT-CISL Emilia Romagna, rappresentata da ...
- UILTuCS Emilia Romagna, rappresentata da ...

Premesso che

Nel tempo le Parti hanno sottoscritto accordi che prevedono forme di sostegno al reddito a carico di EBURT;

L'attuale persistente stato di crisi impone l'adozione di ogni soluzione utile a salvaguardare i livelli occupazionali, ricorrendo in via prioritaria ad ammortizzatori sociali di tipo conservativo;

l'evoluzione legislativa è caratterizzata dalla tendenza alla riduzione dell'intervento pubblico, con il conseguente rischio di esposizione per un maggior numero di persone, anche in età avanzata, ad un consistente disagio economico.

in tale contesto, la bilateralità può rappresentare sia un valido sostegno al reddito dei lavoratori sia uno strumento per favorirne la ricollocazione nel settore anche attraverso azioni di adeguamento della professionalità.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono che con espresso riferimento alle aziende dell'Emilia Romagna che applicano integralmente i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, ivi compresa la parte obbligatoria, la contrattazione territoriale e la eventuale contrattazione integrativa aziendale e che siano in regola con il versamento dei contributi previsti per l'Ente bilaterale, le prestazioni di sostegno al reddito saranno le seguenti.

1. Interventi per il mantenimento occupazionale.

1.1 Riduzione dell'orario di lavoro

Nelle aziende fino a 5 dipendenti ~~a cui non è applicabile il Fondo di Integrazione Salariale~~ per le quali **non sono riconosciuti ammortizzatori sociali**, con accordo

sindacale si potrà prevedere la riduzione dell'orario di lavoro settimanale nel limite massimo del 50%. In tal caso EBURT interverrà con un contributo pari al 50% della normale retribuzione lorda (come determinata dall'art. 148 del CCNL Turismo 2010 e successive modifiche e/o integrazioni) persa conseguentemente alla riduzione d'orario fino ad un massimo di 1040 ore (riproporzionate per i part time) pro capite nell'arco di 24 mesi. Il contributo orario EBURT non potrà comunque superare il massimale orario previsto dal Fondo di Integrazione Salariale (art. 3 DLgs. n. 148/2015, comma 5 lettera b). Nei periodi di riduzione dell'orario di lavoro maturano in misura intera a carico dell'Azienda i ratei di 13ma e 14ma mensilità che verranno corrisposti alle naturali scadenze.

L'importo integrativo EBURT sarà mensilmente anticipato dall'azienda ai lavoratori.

Le prestazioni previste nel presente articolo saranno riconosciute per ogni azienda esclusivamente per un massimo di 24 mesi nell'arco di un quadriennio mobile.

1.2 Sospensione dell'attività lavorativa

A. Si riconosce un contributo a fronte della sospensione dell'attività lavorativa conseguente ad eventi impreveduti ed eccezionali, indipendenti dalla volontà del datore di lavoro e del lavoratore, che comportano la cessazione temporanea dell'attività aziendale ricondotti a pubbliche calamità, eventi atmosferici straordinari e altri casi di forza maggiore. In dette occasioni, qualora sia indispensabile la sospensione dell'attività e conseguentemente della prestazione lavorativa, dovrà essere stipulato un accordo territoriale tempestivo con le OO. SS. relativo al riconoscimento del rientro dell'evento nelle casistiche di cui sopra e che definisca la durata massima della sospensione nonché la possibilità di ricorso al contributo a carico di EBURT.

Detto sussidio è pari al 50% della normale retribuzione (art. 148 CCNL Turismo 20.02.2010 e successive modifiche e/o integrazioni) lorda persa e viene riconosciuto per un periodo massimo di 60 gg. all'anno.

Tali importi saranno anticipati mensilmente dall'azienda ai lavoratori.

Il contributo è riconosciuto anche ai dipendenti in forza con contratto a tempo determinato e/o per stagionalità, in deroga ai requisiti soggettivi previsti dal Regolamento Fondo Sostegno al Reddito (Allegato ... punto 2.2.)

B. Si riconosce un contributo a fronte di condizioni meteorologiche che comportano la sospensione della prestazione lavorativa per le aziende che esercitano attività stagionale:

- a) stabilimenti balneari e annessi pubblici esercizi;
- b) parchi a tema;
- c) campeggi.

In dette occasioni, l'attività aziendale viene ridotta in modo prevalente o totalmente sospesa, con conseguente inutilizzabilità della prestazione lavorativa degli addetti.

EBURT riconosce, previo parere del CST EBURT, un contributo in favore dei dipendenti in forza pari al 50% della normale retribuzione (art. 148 CCNL Turismo 20.02.2010 e successive modifiche e/o integrazioni) lorda persa per un periodo massimo di 15 gg. all'anno.

Tali importi saranno anticipati mensilmente dall'azienda ai lavoratori.

Il contributo è riconosciuto anche ai dipendenti in forza con contratto a tempo determinato e/o per stagionalità, in deroga ai requisiti soggettivi previsti dal Regolamento Fondo Sostegno al Reddito (Allegato ... punto 2.2.)

1.3 Sospensione e/o riduzione dell'attività lavorativa conseguente a lavori pubblici

Nel caso di impossibilità di utilizzo di ammortizzatori sociali, qualora, a causa dell'allestimento di un cantiere di opere pubbliche la cui rilevanza sia riconosciuta preventivamente dalle Parti Sociali firmatarie del presente accordo a livello territoriale, che determini la contrazione dell'attività aziendale con riflessi sulla occupazione, si possa procedere sulla base di uno specifico accordo sindacale aziendale:

a) ad una temporanea riduzione dell'orario di lavoro settimanale in misura non superiore al 50% (applicabile anche al PT purché determini una prestazione lavorativa non inferiore a 20 ore settimanali) e per un massimo di 90 giorni per lavoratore, nelle aziende che si impegnino a non realizzare riduzioni d'organico e a non accedere a prestazioni di lavoro somministrato: EBURT, previo parere favorevole del Centro di Servizio Territoriale, erogherà un contributo economico al lavoratore pari al 50% della normale retribuzione (art. 148 CCNL Turismo 20.02.2010 e successive modifiche e/o integrazioni) lorda persa nei limiti dei fondi a tal fine destinati.

b) ad una sospensione dell'attività lavorativa: EBURT, previo parere favorevole del Centro di Servizio Territoriale, erogherà un contributo pari al 60% della normale retribuzione (art. 148 CCNL Turismo 20.02.2010 e successive modifiche e/o integrazioni) lorda persa per un periodo massimo di 45 giorni.

Tali importi saranno anticipati mensilmente dall'azienda ai lavoratori.

2. Interventi in caso di cessazione del rapporto di lavoro

Qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o di apprendistato cessi per uno dei seguenti motivi:

a) licenziamento per giustificato motivo oggettivo;

b) dimissioni per giusta causa, con esclusione delle dimissioni per maternità (art. 55 DLgs. 151/2001);

c) risoluzione consensuale per trasferimento ad altra sede lavorativa oltre 50 km;

d) termine del rapporto di apprendistato,

al lavoratore verrà corrisposto un contributo integrativo lordo pari al 20% del trattamento Naspi percepito dal 4° al 12° mese.

L'integrazione non è dovuta in tutti i casi in cui l'Inps non corrisponda il trattamento Naspi.

Il predetto contributo, da intendersi al lordo delle ritenute di legge, sarà riconosciuto a fronte di una specifica istanza, da presentare a EBURT tramite una delle OO.SS., firmatarie del presente accordo, a cui il lavoratore abbia aderito e/o conferito mandato a verificare le possibilità di conservare o ripristinare il rapporto di lavoro.

3. Politiche attive per il lavoro – Formazione – Interventi per la stabile occupazione.

3.1. Al fine di agevolare la ricollocazione lavorativa, le Parti convengono di sperimentare, attraverso EBURT, iniziative mirate alla formazione professionale destinata ai disoccupati di settore da non più di un anno al fine di favorire il loro aggiornamento professionale, tramite interventi formativi con modulo trasversale e specifico. Ciò accompagnato da un approccio psicologico e orientativo su come "riproporsi al lavoro".

Tale sperimentazione prenderà corso secondo le modalità definite nell'allegato 1A), parte integrante del presente accordo.

Le suddette iniziative rientrano nel capitolo di spesa relativo al "Sostegno al Reddito" del rendiconto economico di EBURT.

3.2 Qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o di apprendistato cessi per uno dei seguenti motivi:

- a) licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- b) dimissioni per giusta causa, con esclusione delle dimissioni per maternità (art. 55 DLgs. 151/2001);
- c) risoluzione consensuale per trasferimento ad altra sede lavorativa oltre 50 km;
- d) termine del rapporto di apprendistato,

il lavoratore interessato, che sia stato contribuente di EBURT da almeno 12 mesi all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, può partecipare a corsi di formazione nei 12 mesi successivi.

3.3 Al fine di favorire la stabile occupazione dei lavoratori, EBURT eroga alle imprese che trasformano il contratto a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza soluzione di continuità un contributo forfettario pari all'importo di una mensilità riproporzionato in caso di contratto a tempo parziale. Il contributo è erogato al compimento del sesto mese del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L'istanza è presentata dall'azienda al CST – EBURT di competenza del lavoratore per l'acquisizione del relativo parere.

Le suddette iniziative rientrano nel capitolo di spesa relativo al "Sostegno al Reddito" del rendiconto economico di EBURT.

4. Accesso alle prestazioni

4.1. L'accesso alle prestazioni di Sostegno al Reddito di cui al presente accordo, sarà previsto a favore dei lavoratori di aziende che aderiscono a EBURT da almeno 3 anni o dalla data di costituzione se successiva e in regola con il versamento dei contributi previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro nonché con ogni altra norma stabilita nel Regolamento di EBURT.

4.2. Nel caso di aziende che abbiano omesso di versare il contributo a EBURT, l'accesso è previsto a fronte dell'iscrizione e del pagamento a carico dell'azienda di un contributo di ingresso pari allo 0,80% di paga base e contingenza riferiti a tutti i dipendenti in forza nei 36 mesi precedenti a quelli dell'adesione a EBURT. Tale contributo si applica per gli accordi aziendali sottoscritti a decorrere dalla data del presente accordo e per i licenziamenti intervenuti dopo la stessa data.

4.3 Per beneficiare degli interventi di Sostegno al Reddito di cui al presente accordo, i lavoratori devono avere un'anzianità di adesione continuativa, non inferiore a 6 mesi ed essere in regola con ogni altra norma stabilita nel Regolamento di EBURT.

Per l'accesso alle prestazioni di cui ai punti 1.1, 1.2 [lettera A\)](#), 1.3 l'Azienda, anche per il tramite dell'Associazione Datoriale di riferimento, è tenuta a trasmettere a EBURT l'accordo sindacale aziendale che prevede l'accesso alle prestazioni entro 30 giorni dalla sottoscrizione.

Ogni altro aspetto sarà oggetto di apposito Regolamento che disciplinerà le specifiche modalità di attuazione degli interventi di Sostegno al Reddito.

5. Decorrenza

Con decorrenza dal 1.03.2019, le Parti convengono che le prestazioni di cui al presente accordo siano riconosciute a tutti i dipendenti aderenti ad EBURT e in forza nella Regione Emilia Romagna.

Le parti convengono di incontrarsi periodicamente, e comunque entro il mese di Novembre di ogni anno, per monitorare e verificare l'applicazione della presente intesa e dei connessi regolamenti, anche nei suoi riflessi finanziari, e/o per prevedere ed apportare eventuali modifiche.

(Allegato 1A)

Politiche attive per il lavoro - Aggiornamento e valorizzazione delle competenze di settore

~~Dando seguito a quanto previsto all'art 4.1 dell'accordo del 22 Settembre 2015, in materia di Sostegno al Reddito, Le stesse Parti intendono avviare, tramite EBURT, la convenuta sperimentazione sulle di iniziative mirate alla formazione professionale in favore di lavoratori del settore disoccupati da non più di un anno.~~

Lo svolgimento di tale sperimentazione avverrà con azioni propedeutiche e promozionali. Saranno svolte gradualmente attività di interessamento dei lavoratori e delle imprese, di analisi delle competenze esistenti e di quelle occorrenti, di somministrazione della formazione teorico pratica, trasversale e specifica, di rilievo e di valorizzazione delle nuove o maggiori competenze ottenute, infine di rendicontazione dei costi e di reportage degli accadimenti.

EBURT curerà direttamente la promozione del progetto, l'intercettazione delle aziende e dei lavoratori da coinvolgere, la rendicontazione dei costi in ordine al budget e il report finale. Esso affiderà le attività di formazione pratico teorica e di analisi delle competenze, esistenti e occorrenti, a [Enti formativi indicati dalle Parti Sociali costituenti EBURT e muniti di un accreditamento regionale, secondo quanto stabilito in apposito Regolamento \(Allegato ...\)](#).

EBURT, inoltre, curerà la valorizzazione delle competenze emerse favorendone la loro ricollocazione, anche istruendo i lavoratori all'auto-promozione e alla comunicazione via web.

Pertanto:

A) ~~A tale scopo~~ EBURT definirà a bilancio le risorse necessarie, da imputarsi al FSR a titolo di Politiche attive per il lavoro, finalizzate all'aggiornamento, alla valorizzazione ed alla riqualificazione delle competenze.

B) ~~A tal proposito~~, EBURT si attiverà per coinvolgere un pool di imprese dinamiche, ad esso aderenti, con le quali individuare le competenze necessarie nei settori che registrano un buon andamento o qualche segnale di ripresa. **Parallelamente**, Eburt si adopererà per individuare un bacino di lavoratori di settore disoccupati da non più di un anno ~~aiutate le loro competenze, le stesse verranno aggiornate o sviluppate tramite idonea formazione, teorica e pratica, promossa da Eburt e gestita da Enti Formativi accreditati.~~ **cui rivolgere il percorso formativo.**

C) Le competenze, così censite e innovate da EBURT, rappresentano per il territorio un valore aggiunto e sono messe a disposizione **dei settori del Turismo** per la loro ricollocazione. EBURT, nell'ambito delle proprie attività di reportistica della sperimentazione, metterà in evidenza attraverso i suoi canali i risultati ottenuti e le nuove competenze espresse dai lavoratori formati ed anche istruiti all'auto-promozione e alla comunicazione via web.

Qualora le imprese originariamente coinvolte nell'individuazione dei fabbisogni formativi ritengano di proporre, in alternativa alla formazione pratica, lo svolgimento di stage e/o tirocini, ne daranno comunicazione ad Eburt e si attiveranno con gli Enti Formativi per le formalità di norma.

Le parti dichiarano che tale sperimentazione rappresenta una "buona pratica" dell'Ente Bilaterale, in materia di Politiche attive per il lavoro. L'iniziativa sperimentale e il relativo esito saranno oggetto di verifica delle stesse per un eventuale consolidamento dell'esperienza.

(Allegato 2)

ACCORDO REGIONALE WELFARE TURISMO

Il giorno ... , presso la sede di Confcommercio – Imprese per l'Italia Emilia Romagna, si sono incontrati:

- FAITA Emilia Romagna, rappresentata da ... ,
- FEDERALBERGHI Emilia Romagna, rappresentata da ... ,
- FIAVET Emilia Romagna, rappresentata da ... ,
- FIPE Emilia Romagna, rappresentata da ... ,

con l'assistenza di Confcommercio – Imprese per l'Italia Emilia Romagna, rappresentata da ... ;

- FILCAMS-CGIL Emilia Romagna, rappresentata da ...
- FISASCAT-CISL Emilia Romagna, rappresentata da ...
- UILTuCS Emilia Romagna, rappresentata da ...

Considerato che le Parti Sociali ritengono opportuno che siano migliorate ed innovate le prestazioni di Welfare Territoriale nel settore del Turismo dando seguito alle esperienze finora sviluppate, ai dipendenti delle aziende che applicano integralmente i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, ivi compresa la parte obbligatoria, la contrattazione territoriale e la eventuale contrattazione integrativa aziendale e che siano in regola con il versamento dei contributi previsti per l'Ente bilaterale, si conviene che verranno riconosciute le prestazioni di cui al presente accordo.

Le parti si danno atto che il presente accordo non è esaustivo della contrattazione di secondo livello territoriale.

Art. 1 – Prestazioni

1 - Salute

Nel caso di fruizione di aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 174 del CCNL Turismo 20.02.2010 e successive modifiche e/o integrazioni, non indennizzata dall'Inps o dall'Azienda, sarà riconosciuto un importo giornaliero pari al 50% della normale retribuzione di cui all'art. 148 del CCNL Turismo 20.02.2010 e successive modifiche e/o integrazioni. Il contributo sarà erogato al lavoratore per un massimo di 120 giorni complessivi.

2 - Famiglia

2.1 Nel caso di fruizione di periodi di congedo parentale da parte di genitori lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 32 co.1-2 e dell'art. 36 del D.Lgs. 151/2001 e successive modifiche e/o integrazioni, [ove non retribuiti da parte dell'Inps in base ai limiti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 151/2001 e successive modifiche e/o integrazioni](#), sarà riconosciuto l'importo giornaliero pari al 50% della normale retribuzione (art. 148 del CCNL Turismo 20.02.2010 e successive modifiche e/o integrazioni).

2.2 Nel caso di fruizione, da parte della Lavoratrice/Lavoratore, dei permessi giornalieri per malattia del figlio naturale/affidato/adottato entro gli 8 anni di vita dello stesso, così come previsto dal D.Lgs. 151/2001 art. 47, per un massimo di 5 giornate all'anno, sarà riconosciuto l'importo giornaliero pari al 50% della normale retribuzione (art. 148 del CCNL Turismo 20.02.2010 e successive modifiche e/o integrazioni).

2.3 Nel caso di fruizione, da parte di lavoratori dipendenti, di uno/a o più figli naturali e/o affidati e/o adottati di età compresa tra i 4 e gli 14 anni compiuti, di centri estivi, campi solari o altre strutture analoghe organizzati da enti o istituzioni autorizzate, in qualsiasi periodo di sospensione dell'attività scolastica, sarà riconosciuto, esclusivamente fino ad un massimo di 5 anni per ogni figlio, un importo giornaliero pari a 12 euro netti per un massimo di 24 giorni all'anno. Il contributo è riconosciuto a concorrenza del costo effettivamente sostenuto e, ove inferiore, potrà essere riconosciuto per un maggior numero di giornate, purché l'ammontare complessivo non ecceda il valore di 288€.

Il contributo è riconosciuto ai dipendenti in forza con contratto a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti); è riconosciuto altresì ai dipendenti con contratto a tempo determinato e/o per stagionalità, in deroga ai requisiti soggettivi previsti dal Regolamento Welfare (Allegato ... art. 2), purché per giornate coincidenti con la prestazione lavorativa.

2.4 Alle lavoratrici ed ai lavoratori che, per effettuare l'inserimento al nido o alla scuola materna di uno o più figli, concordano con l'Azienda, dopo l'esaurimento dei permessi retribuiti previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, l'utilizzo di permessi non retribuiti, è riconosciuto un contributo pari al 50% della normale retribuzione (art. 148 del CCNL Turismo 20.02.2010 e successive modifiche e/o integrazioni) per ogni ora di assenza dal lavoro non retribuita, fino ad un massimo di 20 ore annue (riproporzionato per i part-time).

2.5 Alle lavoratrici ed ai lavoratori che, per assistere il figlio minore naturale/affidato/adottato o il genitore in caso di ricovero ospedaliero, concordano con l'Azienda, dopo l'esaurimento dei permessi retribuiti previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, l'utilizzo di permessi non retribuiti, è riconosciuto un contributo pari al 50% della normale retribuzione (art. 148 del CCNL Turismo 20.02.2010 e successive modifiche e/o integrazioni) per ogni ora di assenza dal lavoro non retribuita, fino ad un massimo di 40 ore annue (riproporzionato per i part-time).

2.6 E' riconosciuto un contributo annuale, liquidabile in soluzione unica, fino a 500 euro quale partecipazione alla spesa sanitaria documentata sostenuta per figli disabili con invalidità riconosciuta superiore al 45%.

Il soggetto disabile deve essere convivente e a carico del nucleo familiare in quanto non supera il limite fiscale di legge nell'anno in cui si riferisce il contributo.

2.7 Alle lavoratrici ed ai lavoratori che, per l'accompagnamento del genitore, in condizione di impedimento temporaneo (non fruitore di permessi di cui alla Legge n. 104/1992) alle visite mediche specialistiche o a cicli di terapia/riabilitazione, concordano con l'Azienda, dopo l'esaurimento dei permessi retribuiti previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, l'utilizzo di permessi non retribuiti, è riconosciuto un contributo pari al 50% della normale retribuzione (art. 148 del CCNL Turismo 20.02.2010 e successive modifiche e/o integrazioni) per ogni ora di assenza dal lavoro non retribuita, fino ad un massimo di 40 ore annue (riproporzionato per i

part-time).

2.8 Alle lavoratrici ed ai lavoratori che sostengono spese per la frequenza del figlio all'asilo nido o alle scuole dell'infanzia è riconosciuto un contributo pari al 20% della retta mensile, secondo i valori massimi indicati nella seguente tabella:

Servizio ordinario	Servizio tempo prolungato
€ 80	€ 100

Qualora entrambi i genitori siano impiegati nel settore Turismo ed aderenti a EBURT, il contributo è riconosciuto per il medesimo periodo ad uno solo di essi.

Il contributo è riconosciuto a fronte di una frequenza effettiva del figlio pari ad almeno 7 mesi nell'anno.

3 – Cultura

3.1 E' riconosciuto un contributo per l'acquisto di libri di testo per i lavoratori e per i loro figli che siano iscritti e frequentino in Italia Istituti scolastici di primo e secondo grado, Istituti di Istruzione e Formazione Professionale, Università o Master; il sussidio è pari a 130 euro per la Scuola secondaria di primo e secondo grado e pari a 200 euro per l'Università. A tal fine EBURT potrà stipulare apposite convenzioni con librerie del territorio.

Per la frequenza del corso di Laurea il contributo è erogabile nel limite di 5 anni per il lavoratore studente e/o per ogni figlio. Per il solo lavoratore studente che frequenta il corso di Laurea Magistrale il limite è di 8 anni.

3.2 E' istituito per i lavoratori studenti iscritti all'Università o a Master Universitari, al fine di sostenerne la crescita culturale, un contributo per la tassa di iscrizione annuale pari a 300 euro.

il contributo è erogabile nel limite di 5 anni per la frequenza del lavoratore studente al corso di Laurea o di 8 anni per il corso di Laurea Magistrale.

4. Trasporto pubblico

Nel caso di utilizzo di mezzi pubblici per il raggiungimento del luogo di lavoro e viceversa, attraverso la sottoscrizione di abbonamenti personali esclusivamente annuali o, se non previsti quelli annuali, anche mensili per un minimo di dieci mesi consecutivi, ad autobus o treni anche in forma integrata, sarà riconosciuto un importo pari al 35% della spesa sostenuta e, comunque, non superiore a 350,00 €.

Art. 2 - Limiti e modalità

Per beneficiare degli interventi di cui al presente accordo, i lavoratori devono avere un'anzianità di adesione continuativa, non inferiore a 3 mesi ed essere in regola con ogni altra norma stabilita nel Regolamento di EBURT.

Le Parti convengono che il contributo massimo annuo erogabile, in caso di richiesta di più prestazioni di Welfare, a favore di uno stesso lavoratore non potrà superare l'importo annuo di 1.800 euro. Non concorre alla formazione di tale limite la prestazione in tema di salute di cui al punto 1, art 1.

Art. 3 - Decorrenza

Con decorrenza dal 01.03.2019, le Parti convengono che le prestazioni di cui al presente accordo, siano riconosciute a tutti i dipendenti aderenti ad EBURT e in forza nella Regione Emilia Romagna.

Le parti convengono di incontrarsi periodicamente, e comunque entro il mese di Novembre di ogni anno, per monitorare e verificare l'applicazione della presente intesa e dei connessi regolamenti, anche nei suoi riflessi finanziari, e/o per prevedere ed apportare eventuali modifiche.

(Allegato 3)

**ACCORDO REGIONALE per la
"TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO"
nel SETTORE TURISMO**

Il giorno ... , presso la sede di Confcommercio – Imprese per l'Italia Emilia Romagna, si sono incontrati:

- FAITA Emilia Romagna, rappresentata da ... ,
- FEDERALBERGHI Emilia Romagna, rappresentata da ... ,
- FIAVET Emilia Romagna, rappresentata da ... ,
- FIPE Emilia Romagna, rappresentata da ... ,

con l'assistenza di Confcommercio – Imprese per l'Italia Emilia Romagna, rappresentata da ... ;

- FILCAMS-CGIL Emilia Romagna, rappresentata da ...
- FISASCAT-CISL Emilia Romagna, rappresentata da ...
- UILTuCS Emilia Romagna, rappresentata da ...
- Premesso che le direttive comunitarie recepite dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. (di seguito Testo Unico) hanno lo scopo di attivare misure volte a promuovere il miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a favorire un'evoluzione virtuosa delle procedure di prevenzione e protezione dei rischi nei settori del terziario, del commercio e dei servizi in genere;
- Ravvisato che il Testo Unico, nel recepire le direttive comunitarie e la precedente legislazione, intende sviluppare l'informazione, il dialogo e la partecipazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro tra i datori di lavoro ed i lavoratori e/o i loro rappresentanti tramite strumenti adeguati e che, pertanto, ciò rappresenta un obiettivo condiviso cui assegnare ampia diffusione;
- Preso atto che le Parti intendono dare attuazione agli adempimenti loro demandati dal Testo Unico in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché agevolare ogni strumento di prevenzione;
- Atteso che il presente accordo applica ed integra l'Accordo Interconfederale Nazionale del 18/11/1996, il quale traeva origine dal rinvio legislativo (artt. 18, 19 e 22 del D.Lgs 626/94 e s.m.i. nonché dal Testo Unico), nelle more della sottoscrizione di un Accordo Nazionale applicativo del D.Lgs. 81/2008;

Le Parti, considerano la tutela e la prevenzione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro una priorità da perseguire attraverso:

A. Formazione ed informazione dei lavoratori e delle lavoratrici e dei loro rappresentanti, in coerenza con il DLgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e l'Accordo Stato-Regioni sulla base di progetti condivisi con le OO.SS. e realizzati da Enti formativi [indicati dalle Parti Sociali costituenti EBURT e muniti di un](#)

accreditamento regionale, secondo quanto stabilito in apposito Regolamento (Allegato ...).

B. Promozione della costituzione degli Organismi Paritetici Territoriali **Turismo** come previsto dal DLgs.81/2008 e successive modifiche e integrazioni. A tal fine le Parti condividono il modello di accordo territoriale (Allegato 3A).

In tale contesto, la designazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sia in azienda (RLSA) che a livello territoriale (RLST) costituisce un elemento imprescindibile e qualificante.

Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs Emilia Romagna sono, pertanto, impegnate a promuovere la puntuale nomina dei RLST da parte delle rispettive strutture territoriali nonché a garantire la loro attività secondo criteri uniformi per l'intero ambito regionale, così come specificato nel modello di accordo allegato alla presente intesa.

FIPE, Federalberghi, Faita, Fiavet, unitamente a Confcommercio Emilia Romagna, sono parimenti impegnate, unitamente alle rispettive strutture territoriali, a favorire l'agibilità:

1. per attività di informazione ai lavoratori ed alle lavoratrici sulle norme in materia di sicurezza, salute e prevenzione sul lavoro;
2. per l'elezione del RLSA, secondo quanto previsto dal DLgs. 81/08 e dagli Accordi Interconfederali;
3. per l'esercizio della funzione del Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza (RLST), secondo quanto previsto dal DLgs. 81/08 e dagli Accordi Interconfederali.

Negli ambiti territoriali in cui siano già state realizzate intese in materia di Organismi Paritetici Territoriali e Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, le stesse sono integralmente confermate.

Al fine di monitorare quanto sopra convenuto, è costituita una Commissione Paritetica Regionale Salute e Sicurezza, formata da 6 persone, di cui n. 3 designate da FIPE, Federalberghi, Faita, Fiavet e n. 1 rappresentante ciascuno per Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs della Regione Emilia Romagna.

La Commissione Paritetica Regionale Salute e Sicurezza verificherà che in tutti i territori della Regione venga garantita l'effettiva attività degli Organismi Paritetici Territoriali e dei Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza ed in particolare:

- la raccolta ed elaborazione dati relativi alle aziende aderenti al sistema;
- la raccolta delle elezioni e/o designazioni degli RLSA;
- le visite nei luoghi di lavoro e la verifica dei DVR;
- le iniziative con Enti preposti;
- la collaborazione con centri formativi e documentali;
- la predisposizione di apposite iniziative di promozione e/o diffusione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro segnatamente ai settori di competenza di EBURT.

C. Finanziamento delle attività

Per garantire il funzionamento delle attività degli Organismi Paritetici Territoriali e dei Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza, ogni CST destinerà una quota non superiore al 7% delle risorse annualmente assegnate per Attività Ordinaria, così come previsto dall'Accordo ... Tali risorse sono da intendersi ad integrazione di quanto già previsto dalle intese sottoscritte a livello locale.

La formazione in tema di tutela della salute e per la sicurezza nei luoghi di lavoro è finanziata con le risorse annualmente assegnate ad ogni CST per Attività Ordinaria e

sarà programmata e svolta secondo i criteri stabiliti dal Regolamento per la Formazione (Allegato ...). I progetti di formazione sono elaborati in raccordo con gli Organismi Paritetici Territoriali e finanziabili in misura non superiore al 50% dell'importo complessivo; le imprese corrisponderanno la parte residua di costo agli Enti formativi.

Per la partecipazione alle riunioni degli Organismi Paritetici Territoriali Turismo istituiti ai sensi del presente Accordo (Allegato 3A) compete il gettone di presenza previsto dal Regolamento (75€); i relativi costi sono imputati al capitolo di costo per attività ordinaria.

Per tutte le riunioni vanno rilevate le presenze, verbalizzati gli argomenti trattati e le decisioni prese.

Per la partecipazione alle riunioni della Commissione Paritetica Regionale Salute e Sicurezza compete il gettone di presenza previsto dal Regolamento (75€); i relativi costi sono imputati al capitolo di costo per attività regionale.

Per tutte le riunioni vanno rilevate le presenze, verbalizzati gli argomenti trattati e le decisioni prese.

D. Procedure

La Commissione Paritetica Regionale Salute e Sicurezza riceverà gli accordi di costituzione degli Organismi Paritetici Territoriali e le delibere dei medesimi per la designazione dei Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza, corredate dall'attestazione dei requisiti formativi, per il relativo ambito di azione.

E. Norme Generali

La presente intesa ha validità per tutte le aziende dei Settori del Turismo dell'Emilia Romagna che applicano integralmente i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, ivi compresa la parte obbligatoria nonché gli accordi integrativi, sottoscritti dalle medesime Associazioni datoriali e Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo.

Le Parti si incontreranno per il necessario adeguamento della presente intesa rispetto ad eventuali nuove previsioni in materia discendenti da legge e/o accordi sottoscritti dalle medesime Associazioni datoriali e Organizzazioni Sindacali.

F. Fase di avvio

Per la concreta realizzazione dei contenuti della presente intesa è necessaria la predisposizione di una specifica banca dati, di dotazioni documentali ed informatiche, di modulistica conforme, nonché di una campagna informativa rivolta alle imprese ed ai lavoratori.

Le Parti convengono di proporre al Comitato Direttivo EBURT il finanziamento del relativo progetto, da finanziarsi con apposito stanziamento con ricorso al "Fondo Regionale Nuove Iniziative".

Videosorveglianza

Nelle aziende che decidono l'installazione o l'adeguamento di sistemi di videosorveglianza al fine di salvaguardare, al contempo, il patrimonio aziendale e la sicurezza dei lavoratori e che allo scopo stipulano un accordo con le RSA/RSU e/o le OO.SS. territoriali, EBURT riconosce un contributo relativo ai costi di attivazione della pratica e alla formazione degli addetti. Sono esclusi i costi relativi all'acquisto dei beni strumentali.

Il contributo relativo ai costi di attivazione della pratica sarà pari al ... % e, comunque, non superiore a ... €; la formazione degli addetti avrà una durata pari a 2 ore e

riguarderà:

- a) informazioni sulle caratteristiche tecniche e sul funzionamento dell'impianto;
- b) normativa in tema di rapporto di lavoro;
- c) normativa in tema di privacy.

(Allegato 3A)

ACCORDO PROVINCIALE PER L'AVVIO DELLE ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO PARITETICO TERRITORIALE di _____ PER LA SALUTE, LA SICUREZZA E LA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Addì _____, in _____

tra

FIPE, Federalberghi, Faita, Fiavet, unitamente a Confcommercio, di _____, rappresentate da _____;

e

Filcams – CGIL di _____, rappresentata da _____;
Fisascat – CISL di _____, rappresentata da _____;;
UILTuCS di _____, rappresentata da _____;

visto quanto previsto l'accordo sottoscritto in data _____ dalle Parti Sociali regionali, si definisce il seguente accordo per l'avvio dell'attività dell'Organismo Paritetico Territoriale e la gestione dei Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza (RLST), così come previsto dall'art. 51 del Testo Unico e dall'Accordo Interconfederale Nazionale del 18/11/1996.

1. Organismo Paritetico Territoriale Turismo

Ai sensi dell'art. 51 del Testo Unico e dell'Accordo Interconfederale Nazionale del 18/11/1996 è costituito l'Organismo Paritetico Territoriale **Turismo** (OPTT) per il CST _____ per il settore del Turismo, al quale vengono attribuiti tutti i compiti e le funzioni previste dal Testo Unico sopracitato e dagli Accordi Interconfederali.

Entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo le parti in epigrafe opereranno nel seguente modo:

- Le Associazioni Datoriali firmatarie indicheranno tre rappresentanti;
- Le Organizzazioni Sindacali firmatarie indicheranno tre (uno per ogni organizzazione) rappresentanti.

L'O.P.T.T. opera secondo le seguenti modalità:

- Assume le proprie decisioni all'unanimità.
- Redige motivato verbale dell'esame e delle decisioni assunte.
- Le parti interessate si impegnano a mettere in atto le decisioni adottate.
- Si riunirà di norma ogni tre mesi ovvero ogniqualvolta le parti lo ritengano opportuno.

2. Ambito di applicazione

Il presente accordo ha validità per tutte le aziende del territorio di _____ che applicano integralmente i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, ivi compresa la parte obbligatoria nonché gli accordi integrativi sottoscritti dalle Organizzazioni firmatarie del presente accordo.

3. Rappresentante dei Lavoratori Territoriale (RLST)

Per le aziende con meno di 15 dipendenti ovvero nelle aziende in cui non è stato eletto e/o designato un RLST (Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza Aziendale) il rappresentante per la sicurezza verrà identificato nel Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza (RLST).

I Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza (RLST) saranno designati dalle OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente accordo e formalmente comunicati all'Organismo Paritetico Territoriale.

Gli aspiranti Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza (RLST) devono essere in possesso di adeguate conoscenze e comprovate esperienze nel settore, benché il Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza abbia diritto alla formazione prevista all'art. 48, comma 7, del D.lgs. 81/2008, nonché all'aggiornamento annuale.

I Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza designati dovranno partecipare obbligatoriamente ad iniziative formative gestite o indicate dall'Organismo Paritetico Territoriale.

L'O.P.T., previa verifica della sussistenza dei requisiti formativi, ratificherà con propria delibera la designazione dei Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza (RLST) e assegnerà gli ambiti di competenza. La delibera, unitamente all'attestazione dei requisiti formativi, deve essere trasmessa alla Commissione Paritetica Regionale Salute e Sicurezza; quest'ultima, per il tramite della Segreteria di EBURT, provvederà a comunicare al datore di lavoro il nominativo del RLST designato che, a sua volta, ne informerà i lavoratori.

Il Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza designato dura in carica tre anni e al termine del suo mandato può essere confermato.

Ogni Organizzazione Sindacale può modificare in qualunque momento il nominativo del Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza, previa comunicazione all'OPT con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi. L'OPT procederà tempestivamente come indicato al comma precedente.

Atteso che: (I) il Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza rappresenta direttamente i lavoratori nei confronti dell'impresa in materia di salute e sicurezza; (II) il suo compito è quello di contribuire alla realizzazione di un'effettiva prevenzione dei rischi; nello svolgimento delle sue funzioni di rappresentanza il RLST esercita il proprio ruolo rapportandosi con le Imprese ed i Lavoratori tenendo conto delle indicazioni operative e di indirizzo individuate dall'O.P.T. e in coordinamento con lo stesso.

Il Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza, designato nell'ambito dell'Organismo Paritetico Territoriale, deve segnalare al datore di lavoro e per conoscenza all'O.P.T. le visite che intende effettuare nei luoghi di lavoro secondo le modalità e le tempistiche individuate nell'apposito regolamento, che costituirà parte integrante del presente accordo.

Lo stesso Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza, durante le visite

che effettuerà nei luoghi di lavoro, potrà essere accompagnato da un esponente delle Associazioni Datoriali firmatarie il presente accordo territoriale, competenti per territorio e per comparto, nonché dal responsabile del servizio o da persona delegata dall'azienda in cui viene svolto l'accesso.

Gli adempimenti in capo ai datori di lavoro previsti dalle norme vigenti in tema di consultazione del Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza, potranno essere assolti presso la sede dell'O.P.T. anche per il tramite delle Associazioni Datoriali firmatarie.

3. Formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro

L'O.P.T., nell'ambito delle funzioni attribuite in materia di formazione sia dalle norme di legge, promuove e collabora alla definizione di progetti di formazione integrata in materia di salute e sicurezza sul lavoro da presentare al CST.

4. Norme Generali.

Per quanto non riportato nel presente accordo e comunque a completamento e chiarificazione dello stesso si rimanda alle norme vigenti, all'Accordo Nazionale Interconfederale del 18/11/1996, all'Accordo e Regolamento ... , nonché al Regolamento per la Formazione (Allegato ...)

(Allegato 4)

Contributo all'innovazione per l'occupazione

E' riconosciuto un contributo economico per un importo massimo di ... €, non superiore al 50% delle spese sostenute dall'impresa per la realizzazione di progetti condivisi dalle Parti costituenti l'Ente volti allo sviluppo e all'innovazione dell'impresa e delle metodologie di lavoro, con conseguente ampliamento/consolidamento della base occupazionale e/o miglioramento delle condizioni di lavoro.

Contributo per miglioramento sicurezza sul lavoro

Alle imprese che realizzano progetti condivisi dalle Parti costituenti l'Ente volti al miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la tutela della salute, ~~sia con iniziative formative che~~ con innovazione di processi e/o introduzione di tecnologia e/o dispositivi di protezione aggiuntiva, è riconosciuto un contributo economico per un importo massimo di ... €, non superiore al 50% delle spese effettivamente sostenute.

Accesso alle prestazioni

L'accesso alle prestazioni di cui sopra è previsto a favore dei lavoratori di aziende che aderiscono a EBURT da almeno 3 anni o dalla data di costituzione se successiva, applichino integralmente i Contratti Collettivi Nazionale di Lavoro, ivi comprese le parti obbligatorie, e la eventuale contrattazione integrativa ed in regola con il versamento dei contributi previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro nonché con ogni altra norma stabilita nel Regolamento di EBURT.

L'azienda deve presentare domanda, su apposita modulistica entro 30 giorni dalla data di pagamento delle fatture di spesa; la domanda può essere presentata solo a fronte del completamento dell'intervento.

EBURT verifica la sussistenza dei requisiti e provvede a liquidare il contributo entro 60 giorni.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- documenti di spesa quietanzati ed intestati all'azienda; deve rilevarsi l'oggetto della spesa sostenuta.

(Allegato 5)

SCHEMA GESTIONE RISORSE

A	Entrate associative (quote corrisposte a mezzo F24; quote corrisposte a mezzo bonifico bancario; quote relative a imprese multilocalizzate; sopravvenienze attive a tale titolo)	
B	Contributo EBNT (relativo a quote associative corrisposte a mezzo bonifico bancario)	15%
C	Entrate associative nette	A - B
D	FSR Territoriale/Settoriale	30% di C
E	Risorse per attività e gestione	C - D
F	Costo struttura (personale, dotazione, organi) REG.LE	14% di E
G	Costo struttura (personale, dotazione, organi) CST	14% di E
H	Attività	72% di E
	di cui Progetti Reg.li	11% di E
	di cui CST	61% di E (di cui 7% per RLST)

(Allegato 6)

**REGOLAMENTO DELL'ENTE BILATERALE UNITARIO REGIONALE TURISMO
(EBURT)**

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dell'EBURT costituito ai sensi dell'art. 20 del CCNL per i dipendenti delle aziende del Turismo del 20 febbraio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni, dell'Accordo Nazionale del 19.07.1996, dell'Accordo Regionale 22.05.1996 e successive modifiche.

2. La misura delle quote di finanziamento dell'EBURT sono stabilite dall'art. 23 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Turismo del 20 febbraio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni.

3. L'accesso ai servizi di EBURT è previsto per tutte le aziende che applicano integralmente i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, ivi compresa la parte obbligatoria, la contrattazione territoriale e la eventuale contrattazione integrativa aziendale, in regola con i versamenti previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, dallo Statuto e dal presente Regolamento, da almeno 6 mesi (o dal momento di inizio dell'attività per le aziende di nuova costituzione) ed i dipendenti delle stesse risultanti dai libri obbligatori in materia di lavoro.

Beneficiano altresì dei servizi le imprese stagionali in regola con i versamenti fin dalla stagione precedente; per i dipendenti delle imprese stagionali, i benefici sono estesi fino a 6 mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Nel caso di aziende che abbiano omesso di versare il contributo a EBURT, l'accesso è previsto a fronte dell'iscrizione e del pagamento a carico dell'azienda dei contributi contrattualmente previsti (quota azienda e quota lavoratore) maggiorati del 50% riferiti a tutti i dipendenti in forza nei 6 mesi precedenti a quelli dell'adesione a EBURT.

Nel caso di aziende stagionali che abbiano omesso di versare il contributo a EBURT, l'accesso è previsto a fronte dell'iscrizione e del pagamento a carico dell'azienda dei contributi contrattualmente previsti (quota azienda e quota lavoratore) **maggiorati del 100%** riferiti a tutti i dipendenti in forza **all'atto** dell'adesione a EBURT

Su richiesta di EBURT le aziende sono tenute a comprovare l'avvenuto versamento delle quote all'Ente, anche mediante consegna dei modelli Uniemens dei periodi considerati.

I lavoratori sono tenuti a comprovare l'avvenuta trattenuta delle quote di propria competenza mediante l'esibizione del foglio paga.

I requisiti per l'accesso alle prestazioni di Welfare e di Sostegno al Reddito, di cui all'Accordo **...**, sono stabiliti negli specifici regolamenti.

4. Le quote di finanziamento previste al punto 2 sono rimosse mediante il sistema nazionale con convenzione Inps e riparto automatico.

5. La quota di competenza dell'Osservatorio Nazionale sarà versata periodicamente e comunque non oltre il 30 aprile dell'anno successivo.

6. L'EBURT svolge, anche attraverso i Centri di Servizio Territoriali, i compiti attribuiti

dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, contemplati dallo Statuto, e quanto ad esso attribuito dalle Parti Sociali costituenti in forza di accordi.

7. Le attività dell'EBURT sono rivolte esclusivamente alle imprese che aderiscono all'EBURT e ai lavoratori dalle stesse dipendenti, con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento tenuto conto della provenienza del gettito da intendersi tanto in senso territoriale che categoriale sempre nell'ottica di ottimizzare la gestione delle risorse complessive e nel rispetto dei principi di corretta e prudente gestione finanziaria dell'Ente.

EBURT si articola, secondo le previsioni dell'art. 22 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Turismo del 20 febbraio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni, nell'ambito del territorio tramite i Centri di Servizio Territoriali la cui istituzione è demandata ad accordi tra le parti territoriali appartenenti alle Organizzazioni costituenti l'Ente. Il CST opera tramite un Comitato di Gestione designato pariteticamente dalle parti, elegge un coordinatore ed un vice coordinatore, designati alternativamente dalle Parti Sociali costituenti a cadenza triennale e a rotazione tra le OO.SS.

Il Centro di Servizi Territoriale svolge, oltre alla programmazione dell'attività ordinaria, la funzione di riferimento locale per gli aderenti ai fini dell'informazione relativa al funzionamento, ai servizi ed alle prestazioni fornite da EBURT; cura la raccolta della documentazione necessaria all'erogazione delle prestazioni a favore degli aderenti, provvedendo alla verifica della sua completezza ed alla trasmissione alla Segreteria di EBURT.

Presso il Centro di Servizi Territoriale opera la Commissione Mercato del Lavoro per gli adempimenti connessi all'apprendistato ed ogni altro compito attribuito dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

8. Al fine di improntare alla massima efficacia e trasparenza l'azione di EBURT, vengono individuati i seguenti criteri:

Rendiconto consuntivo

Il rendiconto consuntivo è redatto secondo i seguenti principi:

1. adozione di usuali criteri di contabilità analitica;
2. evidenza delle voci in entrata e in uscita;
3. evidenza analitica delle spese istituzionali e di funzionamento, individuando le spese di gestione, i costi del personale e i compensi degli organi, gli importi destinati alle prestazioni, nel rispetto delle normative fiscali e contributive.

Il rendiconto consuntivo e la situazione patrimoniale di EBURT saranno inviati, entro 1 mese dalla data di scadenza prevista per la loro approvazione, all'Ente Bilaterale Nazionale.

Relazione consuntiva annuale sull'andamento della gestione

La relazione annuale dovrà riguardare l'andamento della gestione anche rispetto agli obiettivi, l'andamento dell'attività in corso e con riferimento alla quantità e qualità dei servizi resi, l'individuazione del rapporto ottimale-fra risorse – attività – servizi.

In particolare, sarà predisposto uno schema analitico indicante gli importi attribuiti ed effettivamente rendicontati ed erogati per prestazioni di Sostegno al Reddito e Welfare, sia in valore complessivo che articolato per CST.

Programmazione dell'attività

Al fine di consentire una puntuale programmazione dell'attività e l'erogazione delle prestazioni, EBURT comunica ai CST, entro il 28 febbraio di ogni anno, l'ammontare delle risorse assegnate per i singoli capitoli di spesa, sulla base delle quote associative

incassate ed identificabili nella loro provenienza territoriale e risultanti dalla documentazione bancaria al 31 dicembre dell'anno precedente.

Ogni singolo CST, nell'ambito delle risorse per attività e gestione presenta i progetti ad EBURT; una volta ricevuta l'approvazione, la rendicontazione dovrà avvenire entro 90 giorni dall'effettivo termine dell'attività.

Fermo restando quanto previsto dallo Statuto EBURT in tema di responsabilità degli amministratori e di finalità e scopi sociali, l'attribuzione delle somme di cui sopra per competenza territoriale e per capitolo di spesa può essere modificata solo a seguito di accordi stipulati dalle Parti Sociali costituenti.

Norma transitoria

~~Il nuovo sistema contabile è assunto a partire dal rendiconto 2015, in approvazione entro il 30 giugno 2016. Le risorse sino ad oggi contabilizzate in Fondo Sostegno al Reddito restano attribuite a tale titolo e saranno impiegate per il 60% quale contributo solidaristico per finanziare le prestazioni previste dall'Accordo del 22.09.2015, a favore di CST che esauriscano le risorse di competenza loro assegnate secondo quanto previsto al paragrafo C). La residua quota pari al 40% potrà essere impiegata per eventuali nuove prestazioni concordate tra le Parti Sociali a livello regionale.~~

~~Le risorse sino ad oggi contabilizzate per Attività e Gestione restano attribuite a tale titolo e potranno essere impiegate anche per eventuali nuove attività concordate tra le Parti Sociali a livello regionale in misura non superiore al 50%, in coerenza con quanto definito nell'Accordo del 22.09.2015 e tenuto conto delle esigenze settoriali/territoriali evidenziatesi. Tale previsione disciplina il periodo 2015-2017; alla scadenza, le Parti si confronteranno a livello regionale per valutare quanto realizzato e disporre per i periodi successivi.~~ **TRATTARE ALLA FINE**

Compensi Organi, Amministratori, Commissioni

Per la partecipazione alle riunioni del Comitato **Direttivo**, ad ogni componente è riconosciuto un gettone di presenza omnicomprensivo dell'importo di € 75,00;

Per la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea, ad ogni componente è riconosciuto un gettone di presenza omnicomprensivo dell'importo di € 75,00;

Per la partecipazione alle riunioni del Centro di Servizio Territoriale, ad ogni componente è riconosciuto un gettone di presenza omnicomprensivo dell'importo di € 60,00.

Per la partecipazione alle riunioni delle Commissioni istituite presso il Centro di Servizio Territoriale, ad ogni componente può essere riconosciuto un gettone di presenza di importo non superiore a € 75,00.

Per tutte le riunioni vanno rilevate le presenze, verbalizzati gli argomenti trattati, le decisioni prese.

Struttura centrale

Presso la sede di EBURT opera la Segreteria con le seguenti funzioni organizzative ed amministrativa:

1. Curare la tenuta e l'aggiornamento della banca dati delle Aziende e dei Lavoratori aderenti, fruibile anche dai CST per competenza, suddivisa a livello territoriale e settoriale, con evidenza della modalità di versamento (b/b territoriale o nazionale F24);
2. Verificare il corretto versamento dei contributi previsti, anche in raccordo con l'Ente Bilaterale nazionale effettuati dalle imprese che operano a mezzo mod. F24 e dalle

imprese multilocalizzate che versano all'EBNT presso cui viene accantonata la relativa quota FSR;

3. Svolgere l'attività di raccolta, disbrigo e liquidazione delle pratiche relative alle prestazioni erogate in tempi celeri e con modalità comuni prestabilite a valere per ogni territorio della Regione, al fine di garantire la tempestività delle procedure;
4. Curare la promozione delle attività di EBURT, anche in coordinamento con i Centri di Servizio Territoriale;
5. Gestire – in termini funzionali ed organizzativi - le specifiche iniziative approvate dal Comitato [Direttivo](#);
6. Svolgere la funzione di Segreteria di EBURT

A tal fine la Segreteria è dotata di proprio organico, identificato dal Comitato [Direttivo](#), sulla base della mole di attività svolta, nei limiti delle risorse previste a tale titolo dall'Accordo ... e compatibilmente con le risorse complessive dell'Ente.

Criteri per l'acquisizione di beni, servizi e consulenze

Per l'acquisizione di beni, l'affidamento di incarichi ad operatori esterni verranno adottati i seguenti criteri di selezione, in concorso tra loro: professionalità; economicità, affidabilità, prossimità, eticità.

Per l'affidamento dell'attività formativa verranno individuati esclusivamente Enti Formativi indicati dalle Parti Sociali costituenti EBURT e muniti di un accreditamento regionale.

Nella valutazione delle offerte dovrà essere seguito il criterio dell'offerta maggiormente vantaggiosa.

Il presente regolamento generale sostituisce ogni e qualsiasi precedente regolamentazione dell'Eburt.

Questo regolamento verrà sottoposto all'approvazione dell'assemblea EBURT nella prima seduta utile.

(Allegato 7)

REGOLAMENTO FONDO SOSTEGNO AL REDDITO

(in attuazione dell'Accordo del ...)

Art. 1 - Aspetti generali

Il presente Regolamento disciplina le modalità di attuazione degli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori istituiti ai sensi dall'Accordo ... nei limiti delle risorse economiche stanziare da EBURT a tale titolo.

Gli interventi a sostegno del reddito da parte di EBURT riguardano i seguenti casi:

- interventi per il mantenimento occupazionale nelle aziende fino a 5 dipendenti;
- interventi a fronte di sospensione dell'attività lavorativa per causa di forza maggiore;
- interventi a fronte della sospensione e/o riduzione dell'attività lavorativa conseguente a lavori pubblici;
- interventi integrativi alla NASpI;
- ~~contributi per la stabilizzazione dell'occupazione;~~
- interventi di assistenza fiscale;
- formazione.

Art. 2 – Requisiti generali per l'accesso alle prestazioni

2.1 – Requisiti soggettivi per le aziende

In deroga a quanto previsto dal Regolamento generale, per beneficiare degli interventi del Fondo Sostegno al Reddito, previsti dal presente Regolamento, è necessario che le aziende aderiscano all'Ente da almeno 3 anni, o dalla data di costituzione se successiva; applichino integralmente i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, ivi compresa la parte obbligatoria, e la eventuale contrattazione integrativa; siano in regola con i versamenti dei contributi all'Ente.

Le aziende che abbiano omesso di versare il contributo ad EBURT possono accedere alle forme di intervento integrativo previsti dall'Accordo a fronte del pagamento di un contributo di ingresso, a carico dell'azienda, pari allo 0,80% di paga base e contingenza riferito a tutti i dipendenti in forza nei 36 mesi precedenti all'iscrizione.

Per le imprese stagionali è necessario che risultino in regola con i versamenti fin dalla stagione precedente.

Nel caso di aziende stagionali che abbiano omesso di versare il contributo a EBURT, l'accesso è previsto a fronte dell'iscrizione e del pagamento a carico dell'azienda dei contributi contrattualmente previsti (quota azienda e quota lavoratore) **maggiorati del 100%** riferiti a tutti i dipendenti in forza **all'atto** dell'adesione a EBURT

In entrambi i casi, le aziende dovranno presentare ad EBURT:

- copia dell'avvenuto pagamento del contributo di ingresso;
- copia modelli Uniemens dei periodi considerati;
- **copia della visura camerale, in caso di costituzione successiva.**

2.2 - Requisiti soggettivi per i lavoratori

Per beneficiare degli interventi previsti dal presente Regolamento in tema di Sostegno al Reddito, i lavoratori devono avere un'anzianità di adesione continuativa non inferiore a 6 mesi (3 mesi per i lavoratori stagionali). Sono esclusi dagli interventi i dipendenti percettori di trattamenti di pensione diretta, di anzianità o di vecchiaia da parte di gestioni pensionistiche obbligatorie. Gli interventi previsti dal presente Regolamento si applicano anche agli apprendisti e ai contratti a tempo determinato con le modalità successivamente indicate se le prestazioni sono compatibili con la durata e la natura del contratto.

2.3 - Requisiti oggettivi

Ad eccezione degli interventi di cui al successivo art. 6, per beneficiare degli interventi previsti dal presente Regolamento deve essere sottoscritto un accordo sindacale tra l'impresa e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro firmatarie dell'Accordo ... Tale accordo sindacale deve essere trasmesso ad EBURT entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione.

Nell'accordo sindacale aziendale, tra l'altro, devono essere specificati:

- la tipologia degli interventi necessari;
- i motivi;
- i lavoratori interessati;
- la durata e l'entità degli interventi previsti.

Art. 3 - Modalità di presentazione delle domande

Per beneficiare degli interventi previsti dal presente Regolamento i soggetti interessati devono presentare domanda, su apposita modulistica distinta per tipologia di intervento e corredata dalla relativa documentazione, secondo le modalità di seguito indicate.

Le domande verranno esaminate, entro 60 giorni dal ricevimento, da apposita Commissione Paritetica Bilaterale EBURT che apporrà il visto di conformità previa verifica della completezza della domanda e della corrispondenza dei requisiti necessari previsti dall'Accordo ... e dal presente Regolamento. In particolare, la Commissione:

- verificherà la regolarità contributiva del lavoratore richiedente e dell'azienda di cui è dipendente;
- accoglierà le domande, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, in base all'ordine cronologico di presentazione delle stesse e segnalerà ad EBURT la necessità di valutare l'integrazione dei fondi disponibili.
- valuterà la necessità di richiedere documentazione integrativa, qualora necessaria, da presentarsi entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta, pena la decadenza della domanda.
- verificherà, a campione, la veridicità delle dichiarazioni fornite e/o della documentazione presentata chiedendo, qualora lo ritenga opportuno, anche l'esibizione della documentazione in originale. In caso di acclarata discordanza tra quanto dichiarato e quanto accertato, il soggetto richiedente sarà escluso definitivamente da tutte le prestazioni dell'Ente.

Avverso la decisione della Commissione Paritetica Bilaterale EBURT è ammesso ricorso motivato da parte dell'interessato, da presentare entro e non oltre il termine di gg. 7 lavorativi dal ricevimento del diniego; la Commissione Paritetica Bilaterale EBURT si pronuncia definitivamente nella successiva riunione.

Il costo dell'attività svolta dalla suddetta Commissione fa parte delle risorse assegnate

per Fondo Sostegno al Reddito ed è imputato ai singoli CST EBURT sulla base del numero delle pratiche pervenute dal rispettivo territorio.

Art. 4 - Riduzione di orario di lavoro per le aziende fino a 5 dipendenti

Per consentire al lavoratore di beneficiare della forma di intervento di cui al punto precedente, l'azienda deve trasmettere al CST EBURT copia dell'accordo sindacale entro 30 giorni dalla sottoscrizione, unitamente alla domanda redatta su apposita modulistica.

Acquisito il parere favorevole del CST EBURT, l'azienda trasmette ad EBURT la seguente documentazione:

- copia del Libro Unico del mese precedente relativo ai lavoratori interessati alla riduzione dell'orario di lavoro.

EBURT, accolta la richiesta, corrisponderà le quote di propria competenza con cadenza mensile entro la fine del mese successivo a quello di competenza.

Tale adempimento solleva EBURT da qualsiasi responsabilità connessa al trasferimento del contributo ai lavoratori compresi gli adempimenti in capo al sostituto d'imposta. EBURT si riserva di effettuare gli opportuni controlli e di rivalersi nei confronti dell'azienda in caso di inadempienza.

In caso di incompletezza dei dati, l'azienda sarà invitata a regolarizzare la richiesta entro 10 giorni lavorativi, pena la decadenza della domanda. Sarà facoltà di EBURT richiedere ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'istruzione della domanda.

Art. 5 – Interventi in caso di sospensione dell'attività

Per consentire al lavoratore di beneficiare delle forme di intervento di cui al [punto 1.2 lettera A.](#) dell'Accordo [...](#), l'azienda deve trasmettere al CST EBURT copia dell'accordo sindacale entro 30 giorni dalla sottoscrizione unitamente alla domanda redatta su apposita modulistica.

Per consentire al lavoratore di beneficiare delle forme di intervento di cui al [punto 1.2 lettera B.](#) dell'Accordo [...](#), l'azienda deve trasmettere al CST - EBURT comunicazione di avvenuta sospensione dell'attività lavorativa, specificando:

- la data dell'evento atmosferico;
- i lavoratori interessati;
- l'orario contrattualmente previsto;
- l'orario di sospensione dell'attività lavorativa effettuato.

La comunicazione dev'essere presentata entro il quinto giorno di calendario successivo al giorno dell'evento atmosferico.

Norme comuni

Acquisito il parere favorevole del CST EBURT, l'azienda trasmette ad EBURT la seguente documentazione:

- copia del Libro Unico nel quale sia specificatamente indicata l'avvenuta anticipazione del contributo di cui al presente articolo;

Per il calcolo della indennità integrativa a carico di EBURT si prenderà come

riferimento la retribuzione del mese precedente all'avvio della sospensione.

EBURT, accolta la richiesta, corrisponderà le quote di propria competenza con cadenza mensile entro la fine del mese successivo a quello di competenza.

Tale adempimento solleva EBURT da qualsiasi responsabilità connessa al trasferimento del contributo ai lavoratori compresi gli adempimenti in capo al sostituto d'imposta. EBURT si riserva di effettuare gli opportuni controlli e di rivalersi nei confronti dell'azienda in caso di inadempienza.

In caso di incompletezza dei dati, l'azienda sarà invitata a regolarizzare la richiesta entro 10 giorni lavorativi, pena la decadenza della domanda. Sarà facoltà di EBURT richiedere ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'istruzione della domanda.

Art. 6 – Interventi in caso di sospensione e/o riduzione dell'attività lavorativa conseguente a lavori pubblici

Per consentire al lavoratore di beneficiare delle forme di intervento di cui al punto 1.3 dell'Accordo ... , l'azienda deve trasmettere al CST EBURT copia dell'accordo sindacale entro 30 giorni dalla sottoscrizione unitamente alla domanda redatta su apposita modulistica.

Acquisito il parere favorevole del CST EBURT, l'azienda trasmette ad EBURT la seguente documentazione:

- copia del Libro Unico nel quale sia specificatamente indicata l'avvenuta anticipazione del contributo di cui al presente articolo;

I contributi di cui alle lettere a) e b), che dovranno essere anticipati dall'azienda, dovranno essere evidenziati nel Libro Unico separatamente dalla retribuzione mensile ordinaria.

Per il calcolo della indennità integrativa a carico di EBURT si prenderà come riferimento la retribuzione del mese precedente all'avvio della sospensione e/o riduzione orario.

EBURT, accolta la richiesta, corrisponderà le quote di propria competenza con cadenza mensile entro la fine del mese successivo a quello di competenza.

Tale adempimento solleva EBURT da qualsiasi responsabilità connessa al trasferimento del contributo ai lavoratori compresi gli adempimenti in capo al sostituto d'imposta. EBURT si riserva di effettuare gli opportuni controlli e di rivalersi nei confronti dell'azienda in caso di inadempienza.

In caso di incompletezza dei dati, l'azienda sarà invitata a regolarizzare la richiesta entro 10 giorni lavorativi, pena la decadenza della domanda. Sarà facoltà di EBURT richiedere ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'istruzione della domanda.

Art. 7 - Interventi in caso di cessazione del rapporto di lavoro

Il contributo integrativo è pari al 20% del trattamento NASpI per i mesi dal 4° al 12°, ovvero dal 91° giorno al 360° giorno.

Per accedere alle forme di intervento previste dal presente articolo è necessario che il lavoratore, per il tramite della Organizzazione Sindacale a cui aderisce o conferisce mandato, verifichi la possibilità di conservare o ripristinare il rapporto di lavoro. **In caso di esito negativo, l'istanza è presentata a EBURT a firma del lavoratore e dell'Organizzazione Sindacale** su apposita modulistica, entro 90 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Alla domanda deve essere allegata copia dell'ultima busta paga **e la documentazione afferente la cessazione del rapporto di lavoro. Nel caso di risoluzione nell'ambito di procedura ex lege n. 223/1991, va inoltre allegato il verbale redatto a conclusione della stessa.**

Per consentire ad EBURT la liquidazione del contributo del presente articolo il lavoratore deve presentare entro 30 giorni dall'avvenuta liquidazione della NASpI, copia del cassetto previdenziale del cittadino dell'Inps o contabile bancaria, purché attestante l'ammontare lordo della indennità di disoccupazione percepita e il periodo liquidato dall'INPS.

Il contributo sarà corrisposto da EBURT ai lavoratori, tenuto conto dei tempi tecnici necessari per i relativi adempimenti amministrativi, mediante accredito sul conto corrente bancario, al netto delle ritenute fiscali, il cui versamento verrà assolto da EBURT tramite produzione di busta paga e CU.

Art. 8 – Contributo per la stabilizzazione dell'occupazione

Per beneficiare della forma di intervento di cui all'art. 3.3, l'azienda deve presentare ad EBURT domanda redatta su apposita modulistica entro 30 giorni dalla data di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Alla domanda devono essere allegati:

- 1) lettera di assunzione a tempo determinato del lavoratore;**
- 2) lettera di trasformazione a tempo indeterminato del lavoratore;**

In caso di incompletezza dei dati, l'azienda sarà invitata a regolarizzare la richiesta entro 10 giorni lavorativi, pena la decadenza della domanda. Sarà facoltà di EBURT richiedere ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'istruzione della domanda.

Il contributo sarà corrisposto al compimento del sesto mese del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dietro presentazione della relativa busta paga.

Art. 9 - Norma generale

La documentazione relativa a tutte le prestazioni del presente Regolamento potrà essere trasmessa mediante raccomandata A/R, posta elettronica certificata, fax.

La documentazione è conservata ai fini della verifica da parte della Segreteria EBURT della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi; la Commissione Paritetica, al termine dell'esame, attesta con apposizione del visto di conformità. La documentazione è in ogni caso conservata sino all'approvazione del Rendiconto Consuntivo dell'anno di riferimento. I dati relativi ai beneficiari, gli importi erogati e le motivazioni dell'erogazione sono conservati nel data base di EBURT ai fini dell'applicazione delle norme in tema di requisiti soggettivi e limitazioni.

(Allegato 8)

REGOLAMENTO WELFARE TURISMO

(in attuazione dell'Accordo ...)

Art. 1 - Aspetti generali

Il presente regolamento disciplina le specifiche modalità di attuazione degli interventi di Welfare Turismo istituito ai sensi dell'Accordo Gli interventi di EBURT riguardano la salute, la famiglia e la cultura.

Art. 2 - Requisiti soggettivi per i lavoratori

Per beneficiare degli interventi previsti dal presente Regolamento in tema di Welfare, i lavoratori devono avere un'anzianità non inferiore a 3 mesi. Sono esclusi dagli interventi i dipendenti percettori di trattamenti di pensione diretta, di anzianità o di vecchiaia da parte di gestioni pensionistiche obbligatorie. Gli interventi previsti dal presente Regolamento si applicano anche agli apprendisti e ai contratti a tempo determinato con le modalità successivamente indicate se le prestazioni sono compatibili con la durata e la natura del contratto.

Art. 3 – Modalità operative generali

Per beneficiare degli interventi previsti nel presente Regolamento occorre presentare specifica domanda che sarà redatta su apposita modulistica distinta per tipologia di intervento.

Per beneficiare degli interventi previsti dal presente Regolamento i soggetti interessati devono presentare domanda, su apposita modulistica distinta per tipologia di intervento e corredata dalla relativa documentazione, secondo le modalità di seguito indicate.

Le domande verranno esaminate, entro 60 giorni dal ricevimento, da apposita Commissione Paritetica Bilaterale EBURT che apporrà il visto di conformità previa verifica della completezza della domanda e della corrispondenza dei requisiti necessari previsti dall'Accordo ... e dal presente Regolamento. In particolare, la Commissione:

- verificherà la regolarità contributiva del lavoratore richiedente e dell'azienda di cui è dipendente;
- accoglierà le domande, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, in base all'ordine cronologico di presentazione delle stesse e segnalerà ad EBURT la necessità di valutare l'integrazione dei fondi disponibili.
- valuterà la necessità di richiedere al lavoratore beneficiario della documentazione integrativa, qualora necessaria, da presentarsi entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta, pena la decadenza della domanda;
- verificherà, a campione, la veridicità delle dichiarazioni fornite e/o della documentazione presentata chiedendo, qualora lo ritenga opportuno, anche l'esibizione della documentazione in originale. In caso di acclarata discordanza tra quanto dichiarato e quanto accertato, il soggetto richiedente sarà escluso definitivamente da tutte le prestazioni dell'Ente.

Avverso la decisione della Commissione Paritetica Bilaterale EBURT è ammesso ricorso motivato da parte dell'interessato, da presentare entro e non oltre il termine di gg. 7 lavorativi dal ricevimento del diniego; la Commissione Paritetica Bilaterale EBURT si pronuncia definitivamente nella successiva riunione.

Il costo dell'attività svolta dalla suddetta Commissione fa parte delle risorse assegnate

per Fondo Sostegno al Reddito ed è imputato ai singoli CST sulla base del numero delle pratiche pervenute dal rispettivo territorio.

Art. 4 – Fruizione periodi di aspettativa non retribuita

Il lavoratore interessato presenterà domanda, anche tramite CST-EBURT, mediante apposito modulo [tra la data di inizio dell'aspettativa non retribuita e non oltre 60 giorni successivi al termine della stessa](#).

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia della domanda di aspettativa non retribuita presentata al datore di lavoro;
- copia della lettera di accettazione dell'aspettativa da parte dell'azienda;
- copia delle buste paga relative al periodo di aspettativa non retribuita.

L'importo spettante verrà erogato direttamente all'azienda che provvederà, a sua volta, a corrisponderlo al lavoratore [anche a cadenza mensile](#) o direttamente al lavoratore nel caso in cui sia cessato il rapporto di lavoro. Pertanto, la comunicazione di accoglimento della domanda verrà inoltrata anche al datore di lavoro.

Art. 5 – Fruizione periodi di congedo parentale non indennizzato dall'INPS

Il lavoratore interessato presenterà domanda, anche tramite CST-EBURT, mediante apposito modulo, entro i 60 giorni successivi al termine del periodo richiesto.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- [copia dell'esito della domanda trasmesso dall'Inps al lavoratore/lavoratrice;](#)
- [copia delle buste paga con evidenza delle giornate di permesso non retribuito per congedo parentale.](#)

L'importo spettante verrà erogato direttamente all'azienda che provvederà, a sua volta, a corrisponderlo al lavoratore nella prima busta paga utile. Pertanto, la comunicazione di accoglimento della domanda verrà inoltrata anche al datore di lavoro.

Art. 6 – Fruizione di permessi per malattia del bambino

Il lavoratore interessato presenterà, anche tramite CST EBURT un'unica domanda per tutte le giornate di permesso fruito nell'anno, mediante apposito modulo, entro 60 giorni dalla fruizione dell'ultimo giorno di permesso e, in ogni caso, non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- [copia delle buste paga con evidenza delle giornate di permesso non retribuito per malattia del bambino.](#)

L'importo spettante verrà erogato direttamente all'azienda che provvederà, a sua volta, a corrisponderlo al lavoratore nella prima busta paga utile. Pertanto, la comunicazione di accoglimento della domanda verrà inoltrata anche al datore di lavoro.

Art. 7 – Iscrizione dei figli presso centri estivi, campi solari o strutture analoghe nei periodi di sospensione scolastica

Il lavoratore interessato presenterà domanda, anche tramite CST-EBURT, mediante apposita modulistica entro il 15 novembre dell'anno di riferimento.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia dell'ultima busta paga;
- copia delle ricevute di pagamento del servizio fruito (timbrate della struttura/società/parrocchia); in caso di pagamento mediante bonifico bancario, è possibile presentare, copia della contabile del pagamento la cui causale deve necessariamente riportare: "acconto e/o saldo campo estivo di _____ (Cognome e Nome del bambino) per il periodo dal ____ al ____".
- certificato di effettiva frequenza rilasciato dalla struttura al termine del periodo (anche mediante autocertificazione).

Solo per i campi effettuati nel periodo di sospensione scolastica per festività natalizie, il lavoratore potrà presentare domanda entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

EBURT provvederà a rimborsare direttamente al lavoratore le spese sostenute nei limiti previsti dall'Accordo ... e dal presente Regolamento.

Art. 8 - Inserimento nido e/o scuola materna

Il lavoratore interessato presenterà domanda, anche tramite CST - EBURT, mediante apposita modulistica entro 60 giorni dalla conclusione dell'inserimento.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- [copia delle buste paga con evidenza delle giornate di permesso non retribuito per inserimento al nido e/o alla scuola materna.](#)
- dichiarazione dell'istituto scolastico attestante l'inserimento.

L'importo spettante verrà erogato direttamente all'azienda che provvederà, a sua volta, a corrisponderlo al lavoratore nella prima busta paga utile. Pertanto, la comunicazione di accoglimento della domanda verrà inoltrata anche al datore di lavoro.

Art. 9 – Contributo per trasporto pubblico

Per ottenere il contributo di cui all'art. 1.4, il lavoratore deve fare richiesta anche tramite i CST EBURT, mediante apposita modulistica entro 120 giorni dalla data di pagamento dell'abbonamento. In caso di pagamento rateale, la domanda può essere presentata solo dopo aver pagato tutte le rate; in tal ipotesi, i 120 giorni decorrono dalla data del pagamento dell'ultima rata.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia dell'ultima busta paga;
- copia fronte-retro della tessera abbonamento;
- copia delle ricevute di pagamento dell'abbonamento con indicazione del numero di abbonamento e nominativo dell'intestatario.

EBURT provvederà a rimborsare direttamente al lavoratore le spese sostenute nei limiti previsti dall'Accordo ... e dal presente Regolamento.

Le somme rimborsate sono assoggettate a ritenuta fiscale, il cui versamento è assolto dall'Ente tramite produzione di busta paga e CU.

Art. 10 - Contributo per spese sanitarie per i figli disabili

Il lavoratore interessato presenterà domanda, anche tramite CST EBURT, mediante apposita modulistica entro 60 giorni dall'avvenuto pagamento.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia stato di famiglia o dichiarazione in autocertificazione;
- dichiarazione in autocertificazione che attesti che l'invalido è fiscalmente a carico del richiedente;
- copia documentazione attestante il riconoscimento di invalidità superiore al 45%;
- copia della documentazione fiscale attestante l'avvenuto pagamento

EBURT provvederà a rimborsare direttamente al lavoratore le spese sostenute nei limiti previsti dall'Accordo ... e dal presente Regolamento.

Le somme rimborsate sono assoggettate a ritenuta fiscale, il cui versamento è assolto dall'Ente tramite produzione di busta paga e CU.

Art. 11 - Contributo per ricovero ospedaliero del figlio naturale / affidato / adottato o del genitore

La lavoratrice/il lavoratore interessato presenterà domanda mediante apposito modulo, anche tramite i CST EBURT, entro 60 giorni dal termine del ricovero ospedaliero.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia delle buste paga con evidenza delle giornate di permesso non retribuito usufruite per ricovero ospedaliero del familiare.

L'importo spettante verrà erogato direttamente all'azienda che provvederà, a sua volta, a corrisponderlo al lavoratore nella prima busta paga utile. Pertanto, la comunicazione di accoglimento della domanda verrà inoltrata anche al datore di lavoro.

Art. 12 - Contributo per l'accompagnamento dei genitori alle visite mediche specialistiche

La lavoratrice/il lavoratore interessato presenterà domanda mediante apposito modulo, anche tramite i CST EBURT, entro 60 giorni dall'effettuazione della visita specialistica o dal termine del ciclo di terapia/riabilitazione.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- ticket di pagamento della visita specialistica o dei cicli di terapia/riabilitazione e documento che attesti data e ora della visita;
- copia delle buste paga con indicazione delle ore di permesso non retribuito usufruite per assistenza del genitore.

L'importo spettante verrà erogato direttamente all'azienda che provvederà, a sua volta, a corrisponderlo al lavoratore nella prima busta paga utile. Pertanto, la comunicazione di accoglimento della domanda verrà inoltrata anche al datore di lavoro.

Art. 13 - Contributo per la frequenza di figli in asili nido

La lavoratrice/il lavoratore interessato presenterà domanda mediante apposito modulo, anche tramite CST EBURT, entro 30 giorni dal termine dell'anno scolastico (settembre / giugno = 30 luglio).

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- documentazione di spesa (ricevute del pagamento della retta per l'asilo nido).
- attestazione da parte dell'Istituto dell'iscrizione e della frequenza dell'alunno per almeno 7 mesi.

EBURT provvederà a rimborsare direttamente al lavoratore le spese sostenute nei limiti previsti dall'Accordo ... e dal presente Regolamento.
Le somme rimborsate sono assoggettate a ritenuta fiscale, il cui versamento è assolto dall'Ente tramite produzione di busta paga e CU.

Art. 14 – Contributi alla cultura

Per ottenere il contributo di cui al punto 3.1 dell'Accordo ... (contributo per libri di testo), il lavoratore deve fare domanda, anche tramite CST-EBURT, mediante apposita modulistica entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia dell'ultima busta paga;
- copia delle ricevute di pagamento dei libri di testo (riportanti la descrizione "libri di testo" o "libri scolastici" e non semplicemente "libri")
- autocertificazione attestante l'iscrizione alla scuola di primo grado (per i libri delle scuole dell'obbligo)
- copia della ricevuta di pagamento della tassa di iscrizione (per i libri delle scuole superiori)
- copia dell'attestato di iscrizione all'Università (per i libri universitari; in alternativa, copia del pagamento della tassa di iscrizione)

Per ottenere il contributo di cui al punto 3.2 dell'Accordo ... (contributo per tasse universitarie per lavoratori studenti), il lavoratore deve fare domanda, anche tramite CST EBURT, mediante apposita modulistica da presentarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento 60 giorni dalla chiusura dell'anno accademico, della Laurea o del Master.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia dell'ultima busta paga;
- copia delle ricevute di pagamento delle tasse universitarie riferite all'intero anno accademico (in caso di pagamento a rate è necessario presentare copia delle ricevute di pagamento di tutte le rate anche se l'importo di ciascuna è superiore al contributo)

EBURT provvederà a rimborsare direttamente al lavoratore le spese sostenute nei limiti previsti dall'Accordo ... e dal presente Regolamento.

~~Gli importi complessivamente spettanti vengono aumentati forfettariamente del 30% tenuto conto dell'assoggettamento delle~~ Le somme rimborsate sono assoggettate a ritenuta fiscale, il cui versamento è assolto dall'Ente tramite produzione di busta paga e CU.

Art. 15 - Norma generale

La documentazione relativa a tutte le prestazioni del presente Regolamento potrà essere trasmessa mediante raccomandata A/R, posta elettronica certificata, fax.

La documentazione è conservata ai fini della verifica da parte della Segreteria EBURT della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi; la Commissione Paritetica, al termine dell'esame, attesta con apposizione del visto di conformità. La documentazione è in ogni caso conservata sino all'approvazione del Rendiconto

Consuntivo dell'anno di riferimento. I dati relativi ai beneficiari, gli importi erogati e le motivazioni dell'erogazione sono conservati nel data base di EBURT ai fini dell'applicazione delle norme in tema di requisiti soggettivi e limitazioni.

(Allegato 8)

**REGOLAMENTO
per la presentazione, la gestione e la rendicontazione di progetti di
formazione finanziati da EBURT**

Il presente Regolamento stabilisce criteri e procedure per la realizzazione dei progetti finanziati da EBURT.

PARTE PRIMA - Modalità di presentazione dei progetti

1. INTERVENTI FINANZIABILI

Gli interventi finanziabili sono:

- le attività di formazione rivolte a lavoratori (corsi in aula e/o laboratori) finalizzate ad accrescere le competenze su tematiche trasversali, relazionali e tecnico professionali
- le attività seminariali e convegnistiche, aperte anche ai datori di lavoro finalizzate ad accrescere le competenze su tematiche trasversali, relazionali e tecnico professionali
- le attività propedeutiche e/o di accompagnamento alla formazione, nonché di ricerca, finalizzate alla conoscenza del settore turismo in Emilia Romagna

Obiettivo degli interventi proposti è quello di sostenere le risorse umane tramite iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale che contribuiscano al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, **nonché** quello di rispondere ai fabbisogni formativi di settore espressi da singole imprese o da gruppi d'impresa, impegnate in processi di riorganizzazione e/o di innovazione tecnologica.

Sono finanziabili i progetti presentati in favore degli associati in regola con i versamenti dei contributi, secondo quanto previsto dal Regolamento dell'Ente Bilaterale Unitario Regionale Turismo (EBURT), ~~compatibilmente alle~~ **nel limite delle risorse disponibili assegnate a tale titolo.**

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

Sono ammessi alla presentazione dei progetti i Centri di Servizio Territoriali (CST), anche tramite collaborazione con altri CST o Enti Bilaterali.

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GESTIONE DEI PROGETTI

Sono ammessi alla gestione dei progetti gli Enti di Formazione indicati dalle Parti Socie ed accreditati, come previsto dal Regolamento Eburt, lettera F), Allegato 5) Accordo

4. CARATTERISTICHE E DURATA DEI PROGETTI

I progetti presentati **devono**, di norma, avere una durata minima di 4 ore e massima di 60 ore ed essere coerenti con il fabbisogno rilevato sul territorio dal CST.

I corsi di formazione, per poter essere attivati, **devono** avere un minimo di n. 12 iscritti.

I seminari, per poter essere attivati, **devono** avere un adeguato numero di iscritti e, in ogni caso, in sede di rendiconto dovranno risultare almeno n. 15 partecipanti; qualora il numero partecipanti risultasse compreso tra 11 e 14, potrà essere rendicontato il 60% del preventivo; al di sotto di tale numero di partecipanti il progetto sarà respinto.

Deroghe ai suddetti limiti possono essere decise dal Comitato Direttivo EBURT, anche

sulla base di proposte motivate da parte dei CST.

5. DESTINATARI DEI PROGETTI

Destinatari dei corsi e dei seminari sono lavoratori e lavoratrici dipendenti di aziende in regola con il versamento del contributo EBURT da almeno 6 mesi alla data dell'avvio della prestazione.

Ai seminari ed ai convegni è aperta la possibilità di partecipazione anche ai titolari o soci di impresa in regola con il versamento del contributo EBURT da almeno 6 mesi.

6. PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

La richiesta di autorizzazione per il finanziamento dei progetti formativi deve essere presentata dal CST ad EBURT completa della seguente documentazione:

- Lettera del CST interessato contenente la data di riunione del Comitato di Gestione, la decisione assunta, l'importo deliberato e la scheda finanziaria. La comunicazione deve essere a firma di Coordinatore e Vicecoordinatore.
- Per ogni singola iniziativa formativa, il formulario compilato (Allegato ...)

I progetti potranno essere inviati a EBURT a mezzo mail o PEC

7. PRESENTAZIONE DEI PROGETTI E TEMPI DI APPROVAZIONE

I progetti devono essere coerenti con il fabbisogno formativo dei lavoratori e delle aziende sul territorio, compatibilmente con le finalità statutarie e con le risorse disponibili assegnate ad ogni CST. Ricevuta l'informazione da EBURT sulle risorse riservate all'attività ordinaria per l'anno corrente, ogni CST - di norma entro il mese di aprile di ogni anno - individua le attività e le risorse necessarie da attribuirvi; entro il mese di maggio coinvolge gli enti formativi e presenta i progetti a EBURT. Eventuali altri progetti, da presentarsi in tempi successivi nell'anno, dovranno comunque rispettare le tempistiche di cui sopra.

Ricevuta la comunicazione da EBURT circa l'esito della valutazione del progetto, il CST ha obbligo di comunicarlo all'ente formativo interessato entro 7 giorni.

8. AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE

I progetti sono ritenuti ammissibili se:

- presentati da soggetto ammissibile definiti nel punto 1.2;
- compilati sull'apposito formulario completo delle informazioni richieste;
- coerenti con gli obiettivi prefissati da EBURT

L'istruttoria di ammissibilità viene eseguita dalla segreteria di EBURT attraverso un'apposita griglia che permetterà di attribuire un punteggio. Il punteggio massimo conseguibile dai progetti è 100. La valutazione e l'approvazione sono in capo al Comitato Direttivo.

Saranno considerati finanziabili i progetti che avranno totalizzato un punteggio superiore a 60. L'attribuzione di un punteggio permetterà di stilare una graduatoria relativa ai progetti valutati positivamente che verranno finanziati in base alle disponibilità del CST promotore.

La graduatoria verrà inoltrata a tutti i CST. I verbali di valutazione saranno a disposizione su richiesta.

Al termine della valutazione, ai progetti approvati verrà assegnato un numero di riferimento che verrà comunicato ai CST e dovrà poi essere utilizzato come riferimento per ogni fase successiva, ivi inclusa la rendicontazione.

All'atto del rilascio del numero di riferimento, l'importo del progetto sarà considerato quale valore impegnato fino a rendicontazione e pagamento dell'intero progetto.

8.1. CRITERI DI VALUTAZIONE

Criteri	Punteggio
1. Obiettivi del progetto	
• Rispondenza del progetto alle esigenze attuali e locali dei lavoratori e delle imprese	Fino a 15
• Corrispondenza tra il fabbisogno e gli obiettivi formativi in relazione ai destinatari	Fino a 14
2. Coerenza della struttura progettuale	
• Coerenza dell'articolazione, della durata, dei contenuti in riferimento agli obiettivi	Fino a 12
• Coerenza della metodologia didattica rispetto all'utenza	Fino a 10
3. Qualità delle attività proposte	
• Qualità delle metodologie didattiche e dei contenuti	Fino a 4
• Innovatività delle metodologie didattiche e dei contenuti	Fino a 4
• Adeguatezza delle informazioni relative alle docenze e alle risorse professionali e logistiche	Fino a 8
• Adeguatezza delle informazioni relative alle modalità di pubblicizzazione	Fino a 8
• Previsione di un sistema di valutazione della competenza individuale per l'accesso al corso (es. corsi di lingua o informatica)	Fino a 5
6. Economicità	
Adeguatezza del costo complessivo del progetto e congruità delle singole voci di costo in merito alla struttura, alle caratteristiche e al numero degli allievi secondo parametri di riferimento	Fino a 20
Totale	Max 100

9. PARAMETRI DI COSTO E VOCI DI SPESA AMMISSIBILI

Sono ammesse le seguenti voci di spesa:

SPESE DIRETTE DELL'ATTIVITA'		Percentuale massima di spesa sul totale del costo del progetto
1	Progettazione	10%
2	Segreteria (organizzazione, pubblicizzazione, raccolta adesioni, verifiche amministrative, rendicontazione, rapporti con la Segreteria EBURT)	15%
3	Coordinamento/ tutoraggio	10%
4	Docenti/relatori	50%
5	Materiale didattico o materie prime	25%
6	Aule	15%
7	Laboratori (enogastronomico, informatico, linguistico) o sale meeting con servizio di ristorazione	30%

Il costo ora/allievo non può superare il parametro previsto da Fondo For.Te.

I **suddetti** parametri di costo e le voci ammissibili sono vincolanti.

~~Il superamento del limite di un parametro sarà preso in considerazione da~~ **Eventuali deroghe possono essere autorizzate dal Comitato Direttivo EBURT** ~~solamente in casi eccezionali, su richiesta adeguatamente motivata del CST proponente.~~

La spesa di cui al punto 2 può essere imputata alla segreteria del CST o all'ente formativo incaricato di svolgere tale attività.

PARTE SECONDA - Modalità di gestione dei progetti**1. PROMOZIONE**

La promozione può essere realizzata, in base al progetto e al budget approvato, attraverso gli strumenti pubblicitari (quotidiani, radio, mail, bacheca sindacale, organi divulgativi dei soci fondatori, ecc...) che si ritengono più idonei ed efficaci.

Ogni CST ha incarico di pubblicare tempestivamente i contenuti di ogni progetto sulla propria pagina all'interno del sito di EBURT, trasmettendo alla segreteria le indicazioni per l'adesione ai corsi e la modulistica da compilare.

La promozione deve indicare, oltre alle informazioni necessarie in chiave attrattiva per il reperimento dei partecipanti, i riferimenti di EBURT.

2. TEMPI PER LA PARTENZA

Il progetto, di norma, deve essere avviato entro 6 mesi dalla data di comunicazione dell'approvazione, salvo proroga autorizzata **dal Comitato Direttivo EBURT**.

3. AVVIO CORSO

Prima della partenza del corso è necessario che l'Ente gestore comunichi a mezzo PEC al CST il calendario del corso, la sede di realizzazione, il nominativo e il recapito del coordinatore attraverso il modulo previsto (allegato 2).

4. GESTIONE CORSO

L'attività formativa deve essere realizzata in aule o laboratori a norma di legge.

Le presenze degli allievi, del docente e del coordinatore, vanno attestate su un registro apposito, con evidenza anche dell'orario di entrata ritardata e/o di uscita anticipata.

5. FREQUENZA ALLE ATTIVITÀ

Per ottenere l'attestato di frequenza è richiesta la presenza per almeno il 70% delle ore del corso. Le assenze non giustificate e gli abbandoni non comunicati saranno tenuti in considerazione quali elementi penalizzanti per l'ammissione ai successivi corsi.

6. MODALITÀ FORMATIVE

I corsi potranno essere realizzati con le seguenti modalità formative:

- le lezioni teoriche (con docenze in presenza, videoconferenze assistite da un tutor in aula)
- esercitazioni pratiche, simulazioni, analisi di casi reali, produzione di elaborati individuali e manufatti esercitativi, project work;
- visite guidate;
- studio individuale coordinato e lavoro di gruppo presso la sede dell'organismo di formazione, sotto la responsabilità del tutor.

Eventuali progetti contenenti FAD (Formazione a distanza, tele-insegnamento, ecc.) verranno valutati e approvati di volta in volta da EBURT su specifica e comprovata esigenza oggettiva.

7. IL COORDINAMENTO

Il coordinamento didattico-organizzativo dei singoli progetti, teso a garantire la qualità del processo formativo, deve prevedere una duplice funzione:

- nei confronti dei docenti ed esperti per garantire l'integrazione e la sincronizzazione tra i vari moduli e modalità attuative e fare il punto regolarmente sullo svolgimento dell'iniziativa;
- nei confronti dei partecipanti (tutoraggio) per garantire l'integrazione effettiva progressiva dei diversi tipi di insegnamento, esplicitare il filo conduttore del percorso formativo ed aiutare il gruppo a superare le difficoltà che potrebbero sorgere.

Per quanto riguarda l'espletamento formale delle procedure i compiti del coordinatore sono i seguenti:

- promozione dell'intervento
- comunicazione al CST avvio attività e calendario
- controllo della completezza del registro
- redazione contratti ai docenti e raccolta dei curricula
- redazione della relazione finale
- invio del materiale richiesto per la rendicontazione a EBURT

8. CONCLUSIONE DEL CORSO

Al termine dell'attività didattica ai partecipanti verrà somministrato un breve questionario di gradimento (*allegato 4*) che avrà anche la funzione di rilevare ulteriori fabbisogni formativi sui quali riprogrammare nuove attività.

9. MATERIALE DIDATTICO

Il materiale didattico distribuito dovrà essere annotato nel registro delle presenze e una copia inviata a EBURT per la rendicontazione.

Il materiale didattico prodotto con finanziamento di EBURT è di proprietà dell'ente finanziatore e deve essere messo a disposizione al semplice costo di riproduzione.

10. ATTESTATO DI FREQUENZA

Al termine dei percorsi di formazione l'Ente gestore dovrà consegnare ai partecipanti che abbiano garantito una presenza non inferiore al 70% delle ore di corso, un attestato di frequenza, riportante il logo di EBURT.

* I membri del Direttivo e del Collegio dei Revisori di EBURT, nonché i membri dei CST, hanno la facoltà di verificare il corretto svolgimento delle attività formative o di ~~prevedere la loro partecipazione~~ **parteciparvi** come uditori.

PARTE TERZA - Modalità di rendicontazione dei progetti

Entro e non oltre 90 giorni dal termine del corso l'Ente Gestore, tramite il CST, dovrà inviare a EBURT:

- Elenco spese dettagliate validate dal CST (allegato 5)
- Copia del registro presenze
- Elenco presenze complessive (allegato 3)
- Curricula dei docenti e del coordinatore
- Copia dei materiali distribuiti
- Questionari di gradimento (allegato 4)
- Relazione finale validata dal CST

I pagamenti avverranno entro 30 giorni dalla data della valutazione di ammissibilità dei costi.